



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B alla Delib.G.R. n. 2/57 del 18.1.2024

Aggiornamento e integrazione dell'Atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 31 del 1998 e s.m.i., per la promozione dell'esercizio di attività ricreative e turistico-sportive nei bacini artificiali, nei canali, nei corsi d'acqua naturali e negli stagni iscritti negli Elenchi delle acque pubbliche della Sardegna, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4/52 del 16.2.2023.



Sommario

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1	Oggetto e finalità	4
Articolo 2	Soggetti	4
Articolo 3	Definizioni	5
Articolo 4	Tratti potenzialmente idonei	9
TITOLO II	LIMITAZIONI E CONDIZIONI D'USO	10
Articolo 5	Tipologie e caratteristiche delle unità di navigazione	10
Articolo 6	Limitazioni nei corpi idrici durante la stagione autunnale e invernale	11
Articolo 7	Limitazioni nei corpi idrici suscettibili di utilizzo per finalità di antincendio	12
Articolo 8	Limitazioni nei corsi d'acqua naturali durante l'esecuzione di lavori di manutenzione	13
Articolo 9	Stagionalità e condizioni per l'uso	13
TITOLO III	REGOLE DI CIRCOLAZIONE	14
Articolo 10	Percorsi	14
Articolo 11	Circolazione delle unità di navigazione	14
Articolo 12	Protezione della fascia costiera dei bacini artificiali	15
Articolo 13	Attracchi e strutture di servizio	15
Articolo 14	Norme di comportamento in navigazione	17
TITOLO IV	ATTIVITÀ RICREATIVE E TURISTICO SPORTIVE	18
Articolo 15	Unità di navigazione a motore	18
Articolo 16	Noleggio e locazione di unità di navigazione non a motore	19
Articolo 17	Noleggio con conducente di unità a motore	20
Articolo 18	Associazioni e scuole di vela, canoa, kayak, canottaggio, sci nautico, surf, kitesurf, wakesurf	22
Articolo 19	Pesca sportiva da natante	24
Articolo 20	Manifestazioni nautiche e sportive	24
Articolo 21	Manifestazioni e gare di pesca sportiva	26
Articolo 22	Attività sportive e turistico ricreative a terra	27
Articolo 23	Altre attività	28
Articolo 24	Colonnine per l'alimentazione elettrica delle imbarcazioni	29
Articolo 25	Norme transitorie	29
TITOLO V	MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE	29
Articolo 26	Competenze della Regione	29
Articolo 27	Competenze delle Province, delle Unioni di Comuni e dei Comuni	30
Articolo 28	Competenze dei soggetti gestori dei corpi idrici	31
Articolo 29	Condizioni per l'uso dei beni del demanio idrico regionale per finalità ricreative e turistico sportive	31
Articolo 30	Presentazione delle istanze di concessione	32



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 31	Concorso di più domande	33
Articolo 32	Procedura concorsuale per le concessioni	34
Articolo 33	Indirizzi per la misura unitaria del canone	35
TITOLO VI	SICUREZZA, VIGILANZA E SANZIONI	35
Articolo 34	Provvedimenti dei comuni rivieraschi	35
Articolo 35	Pubblicità e conoscenza delle regole di circolazione	36
Articolo 36	Sicurezza della navigazione	36
Articolo 37	Vigilanza e sanzioni amministrative	36
Articolo 38	Clausola di rinvio	37
ALLEGATI		37



TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Allo scopo di dare impulso al turismo nei settori dello sport e delle attività ricreative, la Regione, mediante criteri che tutelino la qualità della risorsa idrica destinata al consumo umano e l'integrità dell'ambiente, promuove l'esercizio in sicurezza di attività ricreative, turistiche e sportive nei bacini artificiali, nei canali, nei corsi d'acqua naturali e negli stagni iscritti negli Elenchi delle acque pubbliche della Sardegna potenzialmente idonei.
2. Il presente atto di indirizzo disciplina il rilascio di autorizzazioni e concessioni per l'occupazione di aree demaniali finalizzate all'esercizio di attività ricreative, turistiche e sportive nei bacini artificiali, nei canali, nei corsi d'acqua naturali e negli stagni iscritti negli Elenchi delle acque pubbliche della Sardegna, nel rispetto:
 - a) della salvaguardia della qualità dell'acqua;
 - b) degli usi prioritari stabiliti dalle leggi di settore;
 - c) della sicurezza di chi fruisce dei bacini artificiali, dei corsi d'acqua naturali, dei canali e stagni ascritti al Demanio idrico della Sardegna, nonché delle relative pertinenze e delle aree attigue;
 - d) della tutela del patrimonio ambientale-paesaggistico e del territorio attraversato;
 - e) dell'utilizzo sostenibile delle risorse alieutiche;
 - f) della stabilità delle sponde e della funzionalità dei bacini, dei canali, dei manufatti idraulici e delle opere date in concessione.
3. Le attività ricreative, turistiche e sportive che possono essere autorizzate nei bacini artificiali, nei canali, nei corsi d'acqua naturali e negli stagni iscritti negli Elenchi delle acque pubbliche della Sardegna, sono individuate con apposita deliberazione della Giunta regionale, che fissa le caratteristiche delle stesse e individua le limitazioni a cui sono soggette in relazione al contenimento dell'impatto delle attività antropiche sulla risorsa e sulle attività di gestione delle opere idriche coinvolte.
4. L'elenco di cui al precedente comma 3 può essere aggiornato con inserimento delle nuove attività. Eventuali richieste relative ad attività non ancora censite nell'elenco di cui al comma 3 possono essere comunque autorizzate se coerenti con i principi della presente direttiva e previa verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 2.

Articolo 2 Soggetti

1. I soggetti che possono richiedere l'uso delle aree demaniali per l'esercizio di attività ricreative, turistiche e sportive che prevedono l'accesso all'acqua nei bacini artificiali, nei canali, nei corsi d'acqua naturali e negli stagni iscritti negli Elenchi delle acque pubbliche della Sardegna sono società, associazioni sportive dilettantistiche o professionali, associazioni e scuole di vela e altri sport



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

acquatici, imprese ittiche, dotate di una struttura organizzativa (personale e mezzi), che garantiscano la sorveglianza dell'attività e la gestione delle emergenze. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ammesse:

- a) società che organizzano attività di escursionismo e trekking naturalistici;
 - b) società che forniscono servizi di noleggio di natanti;
 - c) imprese agricole, agrituristiche e imprese ittiche;
 - d) circoli nautici e scuole di vela, canottaggio, surf;
 - e) associazioni sportive di wakesurf, wakeboard, sci nautico, kitesurf;
 - f) associazioni di pesca sportiva dilettantistica;
 - g) turismo rurale, con imprese che svolgono attività connesse all'agricoltura.
2. I soggetti che possono richiedere l'uso delle aree demaniali per l'esercizio di attività ricreative, turistiche e sportive che non prevedono l'accesso all'acqua nei bacini artificiali, nei canali, nei corsi d'acqua naturali e negli stagni, ma richiedono l'accesso o l'occupazione delle aree limitrofe appartenenti al demanio Idrico della Sardegna sono soggetti singoli o in forma associata come previsto al punto 1 del presente articolo. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono ammessi:
- a) persone singole per attività di pesca sportiva e ricreativa dalle sponde;
 - b) associazioni di pesca sportiva dilettantistica;
 - c) associazioni di scoutismo;
 - d) società o imprese che gestiscono strutture ricettive all'aperto;

Articolo 3 Definizioni

1. Ai fini del presente atto di indirizzo valgono le seguenti definizioni:
 - a) *Sistema Idrico Multisetoriale Regionale (SIMR)*. Così come definito dall'art. 3 della L.R. n. 19/2006, è l'insieme delle opere di approvvigionamento idrico e di adduzione che, singolarmente o perché parti di un sistema complesso, siano suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente, più aree territoriali o più categorie differenti di utenti, contribuendo ad una perequazione delle quantità e dei costi di approvvigionamento. In forza dell'art. 18 della L.R. n. 19/2006 il Soggetto Gestore delle opere del SIMR è l'Ente Acque della Sardegna (ENAS).
 - b) *Categorie di Utenza*. Sono le macrocategorie in cui si ripartiscono gli usi dei corpi idrici; essi sono: 1) usi civili: quelli relativi al consumo umano e ai servizi d'igiene, collettivi e privati; 2) usi agricoli: quelli relativi all'utilizzo della risorsa idrica finalizzata alla produzione di prodotti agricoli; 3) usi industriali: quelli relativi all'utilizzo della risorsa idrica per scopi industriali; 4) usi ambientali: quelli che assicurano una quota dei deflussi minimi vitali necessaria a garantire la salvaguardia naturale dei corsi d'acqua.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- c) *Corsi d'acqua naturali*. I corsi d'acqua naturali sono quelli il cui alveo non è stato creato per opera dell'uomo e sono a loro volta suddivisi in naturali "non regimati", se lungo il loro corso non sono presenti opere idrauliche e naturali "regimati", cioè quelli in cui sono presenti opere trasversali e longitudinali di protezione o difesa o di ri-inalveamento. Ai soli fini di applicazione del presente atto di indirizzo, nelle more dell'individuazione del reticolo idrografico delle acque pubbliche, per la quale, nell'ambito del presente Comitato regionale per il coordinamento del demanio idrico, di cui alla Delib. G.R. 39/67 del 30.7.2020, è stato individuato apposito tavolo tecnico, si farà riferimento ai corsi d'acqua naturali iscritti negli Elenchi delle Acque Pubbliche e a quelli inseriti in Catasto tra le acque esenti da estimo appartenenti al demanio idrico regionale; i corsi d'acqua naturali come definiti al presente comma, non ancora inseriti nei predetti elenchi e in Catasto tra le acque esenti da estimo, saranno oggetto di disamina e di individuazione da parte del tavolo tecnico di cui in precedenza.
- d) *Elenchi provinciali delle acque pubbliche*. Sono i provvedimenti redatti ai sensi del R.D. n. 1775/1933, che registrano, dopo un ampio procedimento in contraddittorio con le parti pubbliche e private gli alvei, e gli specchi acquei nei quali defluiscono le acque pubbliche appartenenti al demanio idrico. L'iscrizione negli Elenchi provinciali, principali e suppletivi, è dichiarativa della demanialità, in quanto altri corsi d'acqua, composti da alveo ed acqua fluente, posso avere natura pubblica.

Provincia di Cagliari

R.D. 22 gennaio 1922, G.U. Suppl. Ord. n. 275 del 24.11.1922; 1° Elenco suppletivo R.D. 27 marzo 1927 n.122; 2° Elenco suppletivo R.D. 30 settembre 1938.

Provincia di Sassari

R.D. 4 dicembre 1921, G.U. n. 250 del 24 ottobre 1923 (Sostituisce la pubblicazione avvenuta in G.U. n. 152 del 29 giugno 1923); 1° Elenco suppletivo R.D. 12 settembre 1935, G.U. n. 271 del 21.11.1935; 2° Elenco suppletivo R.D. 30 settembre 1938, G.U. n. 271 del 28.11.1938.

Provincia di Nuoro

R.D. 24 settembre 1940, G.U. n. 9 del 13.1.1941; 1° Elenco suppletivo BURAS n. 27 del 30.9.1974 e G.U. n. 238 del 8.9.1976; 2° Elenco suppletivo G.U. n. 238 del 8.9.1976.

- e) *Invaso o Bacino artificiale*. È un corpo idrico derivante dalla presenza di un'opera di sbarramento creata con lo scopo di contenere una rilevante massa d'acqua. Di norma i bacini e invasi artificiali sono ottenuti intercettando un corso d'acqua in un determinato punto del suo alveo mediante un'opera di sbarramento (Diga o Traversa) che favorisce l'accumulo della risorsa che arriva al fiume dai versanti e dai corsi d'acqua affluenti.
- f) *Sbarramento e opere connesse*. È il complesso di opere che realizza l'intercettazione del corso d'acqua permettendone l'accumulo a monte e la gestione delle portate che defluiscono a valle. A seconda delle dimensioni e della complessità si distinguono in Dighe e Traverse. All'interno dell'invaso artificiale possono essere presenti opere complementari e funzionali allo sbarramento



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

quali opere di presa, scarichi, paratoie, laterali soglie sfioranti, ecc. necessari alla gestione delle portate rilasciate a valle e all'esercizio in sicurezza dello sbarramento.

- g) *Canale Artificiale*. È il complesso di opere che consente il trasferimento della risorsa invasata in un bacino verso altri bacini o verso impianti di distribuzione e consegna ai soggetti utilizzatori. Di norma è costituito da un alveo artificiale che può essere rivestito in materiali diversi (pietrame, calcestruzzo, ecc.) all'interno del quale l'acqua scorre per effetto della differenza di quota tra il punto di partenza e quello di arrivo. Sono elementi del Canale le sponde, gli eventuali argini, le strade di servizio, le opere di presa e derivazione, gli attraversamenti in galleria o in ponte-canale.
- h) *Canale navigabile o idrovia*. È un canale in cui è consentita la navigazione, realizzato o utilizzato per gestire il traffico navale che collega l'entroterra con il mare aperto secondo le disposizioni del T.U. Regio Decreto 11.7.1913, n. 959, sulla navigazione interna.
- i) *Aree di Interdizione ai fini della sicurezza di esercizio*. Sono tutte quelle porzioni del corpo idrico, individuate e perimetrate dall'Ente Gestore, nelle quali, per ragioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità, non è consentito l'accesso, il transito, la sosta, l'approdo, né lo svolgimento di qualsiasi attività ricreativa e turistico sportiva di cui alla presente Direttiva. Le aree di interdizione possono essere ubicate sia nello specchio d'acqua sia nelle aree di pertinenza (sponde, rive, viabilità di servizio). In particolare, costituiscono sempre aree di interdizione assoluta: le porzioni del bacino idrico su cui insiste lo sbarramento e le sue pertinenze e opere accessorie di cui alla precedente lettera c) ovvero le porzioni del canale artificiale su cui insistono le opere di presa, di derivazione, gli attraversamenti e le opere accessorie di cui alla precedente lettera d); ovvero le immissioni dei corsi d'acqua naturali come sopra definiti negli invasi artificiali e le immissioni dei canali di scolo a valle delle chiaviche, per una fascia dalle sponde di 10 metri, ovvero i tratti d'argine in cui insistono chiaviche dotate anche di apparecchiature elettromeccaniche (idrovoce) per una fascia a partire dal piede dell'argine (interno ed esterno) pari a 50 metri.
- j) *Aree di interdizione a fini antincendio*. Sono quelle porzioni del corpo idrico, individuate e perimetrate dall'Ente Gestore di concerto con la Protezione civile regionale, destinate al rifornimento idrico dei mezzi aerei e dei mezzi terrestri impegnati nelle attività antincendio. Esse consistono in *corsie* e *zone di carico* delimitate su pelo libero dell'acqua, destinate rispettivamente al rifornimento idrico degli aerei e degli elicotteri, e *punti di presa* per il rifornimento dei mezzi terrestri da rive o sponde.
- k) *Aree di Interdizione ai fini delle attività di protezione civile in condizioni di allerta meteo*. Sono quelle porzioni del corpo idrico, individuate e perimetrate dal Gestore del corso d'acqua naturale di concerto con la Protezione civile regionale e/o con la Protezione civile locale competente per territorio, destinate alle attività di protezione civile in caso di allerta meteo.
- l) *Ente gestore*. Con questo termine ci si riferisce all'Ente gestore di un bacino idrico artificiale, all'ente gestore del canale artificiale e al "gestore" del corso d'acqua naturale a seconda del corpo idrico o parte di esso individuato come idoneo alla navigazione e allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1.



- m) *Gestore del corso d'acqua naturale*. Per i corsi d'acqua naturali, si farà riferimento al soggetto (ente locale) competente ai sensi dell'art. 61 della L.R. n. 9/2006 e ss.mm.ii., ferme restando le competenze regionali in materia (in particolare quelle previste dal R.D. n. 523/1904) e quelle sulle opere classificate e classificabili di seconda categoria ai sensi dell'art. 60 della L.R. n. 9/2006 e ss.mm.ii., in capo ai Servizi del Genio Civile, secondo la Direttiva di cui al Decreto Ass.re LL.PP. n. 45/2010 e ss.mm.ii.
- n) *Gestore di un bacino idrico artificiale*. È il soggetto, individuato dalle norme vigenti, responsabile dell'esercizio in sicurezza dello sbarramento e della regolazione della risorsa rilasciata verso valle per i successivi utilizzi della stessa previsti dalle norme: uso idropotabile, uso irriguo, uso industriale, uso agricolo. È responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria dello sbarramento e delle opere connesse, nonché del monitoraggio delle sponde dell'invaso, ai fini della sicurezza di esercizio dello sbarramento, e del monitoraggio delle condizioni chimico-fisiche della risorsa idrica ai soli fini e per gli utilizzi istituzionali della stessa. Analoghe funzioni sono svolte dal Gestore nei canali artificiali.
- o) *Unità di navigazione*. È qualsiasi dispositivo che può galleggiare sul pelo libero dell'acqua, dotato di una forma di propulsione e di strumenti di governo della sua rotta che può muoversi in qualsiasi direzione sullo specchio d'acqua di un bacino, canale, stagno, corso d'acqua, e che può trasportare al suo interno o fisicamente collegata ad esso una o più persone.
- p) *Pontile*. È qualsiasi manufatto che si sviluppa perpendicolarmente alla sponda, alla riva o all'argine di un corpo idrico, atto a consentire alle unità di navigazione di accostarsi, disponendosi parallelamente o perpendicolarmente alla sua lunghezza per compiere operazioni di carico e di scarico di attrezzature o di persone o per l'ormeggio.
- q) *Banchina*. È qualsiasi manufatto la cui dimensione maggiore si estende parallelamente alla sponda, la riva o l'argine di un corpo idrico, dotato di particolari attrezzature, atto a consentire alle unità di navigazione di accostarsi, disponendosi parallelamente alla sua lunghezza per compiere operazioni di carico e di scarico di attrezzature o di persone o per l'ormeggio.
- r) *Punto di Attracco*. È un qualsiasi manufatto che consenta di vincolare, temporaneamente ma in modo stabile, un'unità di navigazione alla sponda o alla riva di un canale o di un bacino ovvero in un determinata posizione nello specchio d'acqua di un corpo idrico.
- s) *Pesca sportiva*. Pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a una organizzazione sportiva riconosciuta dalla vigente normativa nazionale o regionale.
- t) *Pesca ricreativa*. Pesca che sfrutta le risorse acquatiche viventi per fini ricreativi.
- u) *Noleggio di unità di navigazione*: Si intende l'attività con la quale un soggetto tra quelli di cui all'art. 2, comma 1, mette a disposizione di una o più persone una unità di navigazione e fornisce il conducente e l'eventuale equipaggio.
- v) *Infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici*: si intende l'insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici.



Articolo 4 Tratti potenzialmente idonei

1. Il presente atto di indirizzo si applica ai procedimenti per il rilascio di autorizzazioni e concessioni per l'occupazione di aree demaniali finalizzate allo svolgimento di attività ricreative, turistiche e sportive che si svolgono nei bacini artificiali, nei canali, nei corsi d'acqua naturali e negli stagni iscritti negli Elenchi delle acque pubbliche della Sardegna potenzialmente idonei all'esercizio in sicurezza di attività ricreative, turistiche e sportive come individuati nell'allegato A.
2. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente atto di indirizzo le unità di navigazione adibite al servizio di soccorso, vigilanza ed ordine pubblico e le unità di servizio dell'Ente gestore. Sono altresì escluse dal presente regolamento le attività di esercitazione e addestramento di forze dell'ordine, militari, pubblica sicurezza, protezione civile e vigili del fuoco.
3. In caso di variazioni strutturali dei bacini artificiali, dei canali, dei corsi d'acqua naturali e degli stagni iscritti negli Elenchi delle acque pubbliche della Sardegna che influiscono stabilmente sulle condizioni di fruizione, l'allegato A è aggiornato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere dell'Ente gestore, del Servizio del Genio civile competente per territorio e del rappresentante delle Direzioni generali potenzialmente interessate.
4. Il Comitato regionale per il coordinamento del demanio idrico, di cui alla Delib.G.R. n. 39/67 del 30.7.2020, eventualmente integrato da un rappresentante delle Direzioni generali dei Trasporti, della Difesa dell'Ambiente, e di altre Direzioni potenzialmente interessate, individua i corpi idrici potenzialmente idonei all'esercizio in sicurezza di attività ricreative, turistiche e sportive che non compromettano la salubrità della risorsa idrica destinata al consumo umano e l'integrità dell'ambiente nonché l'ordinario esercizio e la manutenzione dell'opera idraulica, e individua:
 - a) Per ogni corpo idrico, sia bacino artificiale, stagno, canale, corso d'acqua:
 - i. le aree in cui possono svolgersi le attività di cui all'art. 1;
 - ii. il tipo di attività esercitabile tra quelle di cui all'elenco dell'allegato C;
 - iii. le aree di interdizione in cui è vietato il transito, la sosta e l'ormeggio ancorché temporaneo, nonché lo svolgimento delle attività ricreative e turistico - sportive di cui all'art. 1 del presente atto di indirizzo;
 - b) per ogni tipo di attività, i relativi principi di sostenibilità nella gestione, nonché i criteri e le condizioni per la tutela della qualità dell'acqua e dell'ambiente circostante per l'utilizzo promiscuo del bene e quelli per il rispetto delle norme di sicurezza e di gestione delle emergenze.
5. Il Direttore generale degli Enti Locali e Finanze, all'esito dei lavori del Comitato di coordinamento, propone alla Giunta regionale i beni potenzialmente idonei all'esercizio in sicurezza di attività ricreative, turistiche e sportive che non compromettano la salubrità della risorsa idrica destinata al consumo umano e l'integrità dell'ambiente nonché l'ordinario esercizio e la manutenzione dell'opera idraulica.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, all'esito delle attività del Comitato di coordinamento di cui al punto 4, individua i beni idonei all'esercizio in sicurezza di attività ricreative, turistiche e sportive per le successive procedure di evidenza pubblica per la gestione degli stessi.

TITOLO II LIMITAZIONI E CONDIZIONI D'USO

Articolo 5 Tipologie e caratteristiche delle unità di navigazione

1. Sui tratti potenzialmente idonei è consentito il transito delle seguenti unità:
 - a) canoe, kayak, windsurf, patini, e in generale tutte le unità di navigazione a remi diverse da quelle utilizzate per la pratica del canottaggio, fino a 6 metri di lunghezza fuori tutto;
 - b) unità di navigazione per la pratica del canottaggio fino a 19,90 metri di lunghezza fuori tutto;
 - c) tavole per la pratica del windsurf, kitesurf e dello stand up paddle fino a 3 metri di lunghezza;
 - d) unità di navigazione a vela fino a 5,50 metri di lunghezza fuori tutto e 2,00 metri di larghezza massima, con pescaggio massimo fino a 0,90 metri a pieno carico;
 - e) unità di navigazione a motore elettrico per il trasporto turistico di persone, con pescaggio massimo fino a 0,90 metri e altezza massima dell'unità dal piano di galleggiamento di 3,00 metri.
2. Al fine di escludere l'instaurarsi di processi di inquinamento che possano provocare grave danno alla qualità dell'acqua alla salute dell'uomo, allo sviluppo del patrimonio ittico e dell'avifauna, all'integrità dell'ambiente, è vietato l'uso di:
 - a) unità di navigazione con motore endotermico o ibrido;
 - b) l'uso e/o il trasporto di sostanze pericolose di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 52/1997 e di preparati pericolosi di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 65/2003;
 - c) unità di navigazione il cui impiego sia incompatibile con le condizioni e gli usi di cui all'art.1.
3. L'autorità demaniale competente rappresentata dalla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze della Regione Autonoma della Sardegna, di seguito indicata semplicemente come "Autorità demaniale", può sempre rigettare le domande di concessione per il varo e l'ormeggio di unità di navigazione le cui dimensioni siano incompatibili con quelle delle superfici navigabili (es. larghezze dei canali e dei relativi attraversamenti), anche in deroga ai limiti dimensionali di cui ai commi precedenti.
4. Sono fatti salvi gli usi di unità di navigazione utilizzate per le attività istituzionali e/o quelle oggetto di eventuali deroghe concesse dalla competente Autorità demaniale, previo parere positivo dell'Ente gestore ovvero del competente Servizio del Genio civile.
5. A bordo delle unità di navigazione è consentita la preparazione, somministrazione e consumo di bevande e cibi a condizione che non vi sia alcun rilascio nel corpo idrico di materie (acque di lavaggio e di cottura, liquami, scarti, ecc.) che costituiscono rifiuto ai sensi della vigente normativa. A



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

tal fine l'unità di navigazione dovrà disporre di serbatoi di accumulo per lo stoccaggio dei reflui e dei rifiuti solidi. Tutti i materiali che costituiscono rifiuto dovranno essere conferiti a discarica autorizzata. La documentazione attestante il regolare conferimento dovrà essere conservata ed esibita all'Autorità preposta ai controlli di legge. La presente disposizione si applica anche al riempimento e svuotamento delle vasche stagne per la raccolta dei reflui di eventuali servizi igienici presenti a bordo.

6. Le unità di navigazione possono essere dotate di attrezzatura per la diffusione sonora esterna in conformità con le condizioni ambientali del corpo idrico debitamente autorizzata.
7. Sono esclusi dalle limitazioni di cui al comma 6 i dispositivi sonori di segnalazione e di allarme previsti dalle vigenti norme sulla navigazione nonché i dispositivi di sicurezza.

Articolo 6 Limitazioni nei corpi idrici durante la stagione autunnale e invernale

1. Nel periodo dal 15 ottobre al 15 marzo, il livello dei bacini è significativamente influenzato dalle precipitazioni che interessano i bacini imbriferi a monte dell'invaso ovvero del corpo idrico. In ragione dell'entità dei volumi d'acqua che si riversano nei bacini possono verificarsi rapide variazioni di livello a fronte delle quali, nei bacini artificiali, al fine di garantire l'esercizio in sicurezza dello sbarramento, l'Ente gestore può procedere:
 - a) con livello di invaso costante, al rilascio in alveo o al trasferimento di importanti volumi idrici verso altri invasi;
 - b) all'abbassamento del livello di invaso al fine di garantire una maggior capacità di laminazione delle portate di piena.
2. Nel periodo dal 15 ottobre al 15 marzo, la navigazione nei bacini e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1, potranno essere autorizzati, per ogni singola iniziativa o manifestazione, solo a seguito di formale richiesta, rilasciata secondo quanto disposto nel Titolo III del presente documento, e una volta accertata la sussistenza delle condizioni di navigabilità del corpo idrico.
3. Nei corsi d'acqua naturali la navigazione e lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 dovranno essere interdette in qualunque stagione dell'anno, in caso di diramazione, da parte della Direzione generale della Protezione Civile regionale, di bollettino di criticità regionale (BCR/Avviso) nel quale, per il territorio in cui ricade il tratto fluviale interessato, il rischio atteso, idrogeologico, idraulico e idrogeologico per temporali, è classificato di livello ordinario, moderato o elevato per la zona di allerta di appartenenza, per tutta la durata della fase di allerta. Saranno altresì vietate la navigazione e le attività di cui all'art. 1 nei corsi d'acqua a valle delle dighe, in qualunque stagione dell'anno, in caso di attivazione, da parte del soggetto gestore, delle fasi di rischio diga e rischio idraulico a valle, a partire dal livello di preallerta per il rischio diga e dal livello di preallerta per rischio idraulico a valle, secondo le prescrizioni contenute nel Documento di Protezione Civile ex Direttiva P.C.M. 8 luglio 2014, fino alla comunicazione di fine allerta.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. I soggetti di cui all'art. 2 prendono atto delle limitazioni di cui al presente articolo e adeguano la programmazione delle relative attività, le modalità e i tempi di durata nonché le relative procedure di sicurezza, alle condizioni di effettiva fruibilità del corpo idrico interessato.

Articolo 7 Limitazioni nei corpi idrici suscettibili di utilizzo per finalità di antincendio

1. I bacini artificiali, i canali, i corsi d'acqua naturali e gli stagni oggetto del presente atto di indirizzo e censiti nella "Rete dei punti di avvistamento e delle risorse idriche" di cui al "Piano Triennale Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", sono suscettibili di utilizzo per finalità di antincendio costituendo importanti riserve idriche a cui debbono accedere con immediatezza e relativa facilità sia i mezzi aerei (aeroplani, elicotteri) sia i mezzi a terra del corpo forestale, della protezione civile nazionale e regionale, del corpo dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, impegnati nel contrasto agli incendi estivi.
2. Nei periodi i cui i bacini possono essere utilizzati dagli aeromobili in servizio antincendio, l'impiego dello specchio d'acqua per le attività disciplinate dal presente provvedimento può essere limitato o escluso del tutto in relazione alle disposizioni dell'autorità di pubblica sicurezza e di Protezione civile regionale.
3. Di norma, nel periodo dal 1° giugno al 31 ottobre di ogni anno, vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", in corrispondenza del quale aumenta la probabilità di coinvolgimento dei corpi idrici, oggetto del presente atto di indirizzo, nelle operazioni di spegnimento degli incendi. Poiché la scelta del corpo idrico più idoneo sul quale effettuare rifornimento è condizionata da fattori imprevedibili ed orientata prioritariamente alla minimizzazione dei tempi di intervento, risultano le limitazioni di utilizzo dei corpi idrici e gli obblighi per gli utilizzatori degli stessi di cui ai commi 4 e 5.
4. Nel periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", come definito ai sensi della deliberazione della Giunta regionale di approvazione delle Prescrizioni regionali antincendio, i soggetti di cui all'art. 2 per ogni giorno di svolgimento delle rispettive attività:
 - a) prendono visione del "Bollettino di previsione di pericolo di incendio", elaborato quotidianamente a cura del Centro Funzionale Decentrato (CFD) di protezione civile, e la cui previsione è espressa su 25 Zone di Allerta, in cui risulta suddiviso il territorio regionale, ed è distinta in 4 livelli di pericolosità (bassa, media, alta ed estrema);
 - b) indipendentemente dal livello di pericolosità vigente, lasciano sgombre le aree sulla sponda o sulla riva in corrispondenza delle rampe o dei punti di rifornimento idrico dei mezzi a terra o delle aree di supporto per il rifornimento idrico dei mezzi aerei;
 - c) se la zona di allerta in cui rientra la località in cui si svolge l'attività è interessata da pericolosità *alta* o *estrema* interrompono immediatamente qualsiasi attività che comporti l'accesso al corpo idrico per tutta la durata del livello di allerta;
 - d) se la zona di allerta in cui rientra la località in cui si svolge l'attività è interessata da pericolosità *media* adottano particolari cautele (rimodulando le attività con riguardo alla durata e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

all'estensione di corpo idrico interessato) in modo da poter interrompere nel più breve tempo possibile qualsiasi attività che comporti l'accesso al corpo idrico per tutta la durata del livello di allerta.

5. In caso di effettivo utilizzo del corpo idrico da parte dei mezzi aerei di antincendio, i soggetti di cui all'art. 2 dovranno garantire la tempestiva evacuazione dell'invaso da parte di tutti gli utilizzatori e l'immediata cessazione di ogni attività sino a dichiarazione di cessazione dell'emergenza da parte dell'autorità di pubblica sicurezza e di Protezione Civile.

Articolo 8 Limitazioni nei corsi d'acqua naturali durante l'esecuzione di lavori di manutenzione

1. Nei periodi in cui i corsi d'acqua naturali sono soggetti ad interventi di manutenzione fluviale ai sensi della direttiva allegata alla deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 3 del 7.7.2015, l'utilizzo del corpo idrico per le attività disciplinate dal presente provvedimento può essere limitato o escluso del tutto in relazione alle disposizioni del Gestore del corso d'acqua naturale di cui all'art. 3, comma 1, lettera l).

Articolo 9 Stagionalità e condizioni per l'uso

1. La navigazione è consentita soltanto nei periodi e nei tratti non interessati dalle asciutte totali o parziali, a condizione che il battente d'acqua sottochiglia o appendice di carena non sia inferiore ad 1,00 metro.
2. L'autorità demaniale renderà noti, attraverso idonee fonti di comunicazione:
 - a) il calendario programmato dei periodi di asciutta, delle principali manovre idrauliche e degli interventi manutentivi con effetto sulla navigabilità;
 - b) i livelli idrometrici registrati;
 - c) i propri provvedimenti con effetti sulla navigabilità;
 - d) il calendario delle manifestazioni nautiche autorizzate;
 - e) i periodi i cui i bacini artificiali sono utilizzati dagli aeromobili in servizio antincendio;
 - f) ogni altra utile informazione rilevata che consenta ai fruitori di valutare la sussistenza delle condizioni tecniche, idrauliche e fisiche minime necessarie ad un corretto uso dell'unità di navigazione impiegata.
3. È fatto obbligo a chi intende intraprendere la navigazione di consultare i livelli idrometrici resi noti dall'autorità competente e i bollettini meteo, nonché di accertare, anche attraverso idonea strumentazione di bordo, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 e delle condizioni di navigabilità e di sicurezza della fruizione in relazione all'unità di navigazione impiegata.



TITOLO III REGOLE DI CIRCOLAZIONE

Articolo 10 Percorsi

1. La circolazione delle unità a motore è consentita lungo i percorsi individuati nell'allegato B.
2. Sui percorsi autorizzati alla navigazione sono vietati la sosta prolungata e l'ancoraggio sia sul fondo che alla riva.
3. Al di fuori di tali percorsi la navigazione è consentita solo con l'utilizzo di unità di navigazione a remi e con canoe e nel rispetto delle zone di interdizione stabilite per ogni corpo idrico.
4. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle attività di studio, di monitoraggio della risorsa, agli interventi di gestione ordinaria e straordinaria, espressamente autorizzati dall'Ente Gestore, agli interventi a tutela dell'incolumità di persone e cose, alle escursioni di ecoturismo e di educazione ambientale promosse ed espressamente autorizzate dall'Ente Gestore.

Articolo 11 Circolazione delle unità di navigazione

1. È assolutamente vietato il transito ad una distanza inferiore a 200 metri dagli sbarramenti artificiali e dalle opere di presa a tutte le unità di navigazione siano essi unità a motore elettrico, tavole e barche a vela, natanti a remi, a pedali, canoe e patini. Il transito e la sosta delle unità di navigazione, di qualsiasi dimensione o a qualsiasi utilizzo esse siano destinate, è vietato altresì all'interno del perimetro delle zone di interdizione, presenti all'interno del corpo idrico.
2. È fatto obbligo ai conducenti delle unità di navigazione di condurre il mezzo in modo tale da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità, tenendo conto della densità del traffico, della visibilità e dello stato dell'elemento idrico, nel rispetto delle norme impartite dal Codice della Navigazione.
3. È fatto altresì obbligo ai conducenti delle unità di navigazione nei bacini artificiali di osservare le opportune cautele affinché sia garantita la sicurezza e il normale esercizio dello sbarramento. A tal fine durante la navigazione si dovrà aver riguardo:
 - a) al rispetto delle aree di totale interdizione ai fini della sicurezza, come definite all'art. 3, e individuate per ogni Bacino;
 - b) al rispetto delle aree di totale interdizione a fini antincendio, come definite all'art. 3 e disciplinate nell'art. 5, individuate per ogni Bacino;
 - c) alla variabilità delle quote dell'invaso in funzione della stagione e delle condizioni di esercizio del Bacino.
4. Nel corso della navigazione dovranno essere evitate emissioni sonore di tipo e frequenza non preventivamente autorizzati. Eventuali manifestazioni dovranno essere appositamente autorizzate



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

previa valutazione delle emissioni sonore e degli impatti attesi sulle altre attività antropiche e sull'avifauna.

5. Nel corso della navigazione dovranno essere evitati comportamenti lesivi dell'integrità degli habitat e delle specie. In particolare viene fatto divieto di arrecare disturbo ad animali, tenersi a debita distanza dai *roost* degli uccelli acquatici (individuati e mappati dalle autorità preposte), raccogliere o distruggere la vegetazione e gettare rifiuti sia in acqua che a terra.
6. Qualsiasi intervento e attività che ricada all'interno di un sito o proposto sito della rete Natura 2000 o che pur essendo esterno possa determinare incidenze significative dovrà essere sottoposto al procedimento di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A) ex art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.

Articolo 12 Protezione della fascia costiera dei bacini artificiali

1. Nei bacini artificiali, sino ad una distanza di 100 metri dalla riva, e all'interno delle gole e affluenti idrici, la navigazione è consentita soltanto alle unità indicate all'articolo 5, comma 1, lettere a) e c).
2. Alle unità a motore elettrico è consentito l'attraversamento della fascia di cui al comma 1, per l'approdo e la partenza purché la manovra sia effettuata ad una velocità non superiore ai 4 Km/h, perpendicolarmente alla costa oppure all'interno dei corridoi di lancio dei campi autorizzati per lo sci nautico.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 non si applicano alle unità in servizio della protezione civile, dei vigili del fuoco, del Corpo Forestale, della Regione Autonoma della Sardegna, dei comuni territorialmente competenti e dell'Ente gestore dei bacini artificiali che possiede propri mezzi nautici e li usa per le attività di monitoraggio della qualità dell'acqua e per le attività connesse alla gestione dell'invaso.
4. È interdetta qualunque occupazione con opere fisse delle sponde del bacino soggette a sommersione.
5. L'installazione di infrastrutture mobili all'interno della fascia di rispetto dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Autorità demaniale, previo nulla osta tecnico dell'Ente gestore.

Articolo 13 Attracchi e strutture di servizio

1. Non è consentito l'attracco fisso e il ricovero di unità di navigazione di qualsiasi tipo e dimensione se non nelle aree/specchi acquei concessi o autorizzati dall'Autorità demaniale, che provvede previa al rilascio dei pareri di competenza.
2. Al fine di garantire l'incolumità delle persone, gli interventi da realizzare in area a pericolosità idraulica e/o da frana devono rispettare la disciplina prevista dalle Norme di Attuazione del PAI e devono essere coerenti con gli obiettivi del PGRA.
3. L'attracco delle unità di navigazione è consentito solo nei luoghi identificati per ogni corpo idrico nell'allegato B.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. La costruzione di attracchi e strutture di servizio dovrà essere autorizzata dal Comune territorialmente competente, previo rilascio di concessione demaniale da parte dell'Autorità demaniale competente e acquisizione del nulla osta dell'Ente gestore nonché dell'Autorizzazione ex art. 93 T.U. R.D. n. 523/1904 da parte del Servizio del Genio civile competente per territorio e di tutti gli altri pareri e provvedimenti delle altre amministrazioni competenti. A tal fine, l'Autorità demaniale, valutata l'ammissibilità della richiesta ed espletate le procedure di evidenza pubblica di cui agli artt. 28 e 29, rilascia apposita autorizzazione al richiedente affinché lo stesso proceda alla presentazione dell'istanza al SUAPE competente per territorio. Il verbale con esito favorevole della CdS costituisce presupposto per il rilascio del titolo concessorio cui farà seguito il provvedimento unico di competenza del SUAPE.
5. Gli interventi che interessano i corsi d'acqua naturali necessitano del parere del Servizio del Genio civile competente per territorio preliminarmente alla comunicazione dell'avvio dei lavori.
6. L'avvio dei lavori per l'esecuzione degli interventi è condizionato all'ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l'intervento edilizio, da acquisire per il tramite del SUAPE, ove costituito.
7. I pontili dovranno rispettare i seguenti requisiti:
 - a) devono essere rimossi al termine del periodo di effettivo utilizzo ovvero al termine del periodo di svolgimento dell'attività o delle attività che ne hanno reso necessaria l'installazione. Pontili permanenti possono essere autorizzati in deroga alla presente disposizione previa verifica della compatibilità degli stessi con le esigenze dell'Ente Gestore, con le attività che si svolgono nel bacino e con le caratteristiche ambientali, geomorfologiche, idrauliche del sito, nel rispetto della normativa urbanistica vigente e delle norme del PAI/PGRA;
 - b) devono essere stabilmente vincolati alla riva con idonei sistemi di ancoraggio atti ad assorbire le sollecitazioni trasmesse al pontile dal moto ondoso e dalle variazioni di livello, anche repentine, che possono verificarsi in relazione agli eventi atmosferici o in conseguenza delle attività di esercizio dell'invaso eseguite dal Gestore;
 - c) devono essere dotati di sistemi meccanici a funzionamento automatico che consentano in ogni istante l'adattamento continuo del pontile al livello effettivo dell'invaso (ad esempio mediante piloni, binari etc.). Detti dispositivi, per ogni posizione del pontile sul livello dell'acqua, dovranno garantire il costante e continuo raccordo tra le superfici sistemate per l'accesso sulla riva e quella della struttura galleggiante del pontile;
 - d) devono essere muniti di sistemi di sicurezza che escludano lo sgancio del pontile dalle strutture di ancoraggio sulla riva e altresì ne inibiscano l'utilizzo alle persone quando le oscillazioni e le sollecitazioni meccaniche da vento e moto ondoso, ovvero quelle determinate dalla rapida variazione di livello, superano quelle limite per l'esercizio in sicurezza dell'infrastruttura certificate dal costruttore o dal produttore.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

8. Nelle aree di pertinenza dei bacini artificiali e nel rispetto delle prescrizioni della disciplina urbanistica, le strutture per il ricovero delle unità di navigazione possono essere realizzate alle seguenti condizioni:
- a) ad una quota altimetrica superiore a quella di massimo invaso della Diga;
 - b) il progetto dell'infrastruttura dovrà essere assoggettato a studio di incidenza, con particolare attenzione alle esigenze di tutela e salvaguardia della vegetazione di sponda e della componente faunistica nonché garantire il corretto inserimento paesaggistico ed, inoltre, qualora ricadente in area di pericolosità idrogeologica derivante dalle previsioni del PAI, al relativo studio di compatibilità. Il progetto è soggetto ad autorizzazione vincolante dell'Assessorato EE.LL. che provvede previa acquisizione dei pareri di competenza degli Enti interessati nonché del nulla osta da parte dell'Ente Gestore.

Articolo 14 Norme di comportamento in navigazione

1. Tutte le unità di navigazione hanno l'obbligo di osservare particolare prudenza in prossimità delle scuole nautiche autorizzate e delle aree lacuali destinate a specifiche attività e opportunamente delimitate.
2. È vietato ostacolare le unità di navigazione impegnate in operazioni di pesca professionale, debitamente autorizzate, nonché le unità o i soggetti impegnati in manifestazioni autorizzate di cui agli artt. 20 e 21.
3. È fatto obbligo di osservare la distanza di 50 metri dalla scia delle unità trainanti gli sciatori nautici impegnati negli allenamenti.
4. È fatto obbligo di osservare la distanza di 50 metri dalla scia delle unità non a motore.
5. Salvo diversa indicazione risultante dalla segnaletica installata dall'Ente Gestore, le unità di navigazione a motore viaggiano lungo il centro dell'idrovia.
6. La conduzione delle unità di navigazione a motore, anche nelle manovre di sorpasso, incrocio e virata, deve limitare la produzione di moto ondoso e lo spostamento d'acqua a salvaguardia della sicurezza delle persone, delle altre unità, anche in stazionamento, e delle opere idrauliche.
7. Le unità di navigazione, in relazione alla manovrabilità delle stesse, alle condizioni della corrente, alla distanza necessaria per l'arresto, alla densità del traffico, alla visibilità ed allo stato della via navigabile, devono osservare una rotta che garantisca una distanza adeguata dalle altre unità in movimento od ormeggiate.



TITOLO IV ATTIVITÀ RICREATIVE E TURISTICO SPORTIVE

Articolo 15 Unità di navigazione a motore

1. La navigazione negli invasi è consentita esclusivamente nel periodo individuato dall'art. 6. Resta salva la facoltà dell'Ente Gestore di interdire la navigazione in presenza o in previsione di eventi o situazioni che comportino pericoli per la navigazione o rendano incompatibile la stessa con la gestione in sicurezza delle dighe o degli impianti.
2. La navigazione nei bacini artificiali è soggetta alle limitazioni di cui ai precedenti articoli 6 e 7 e comunque è immediatamente interdetta ogni qualvolta si renda necessario l'utilizzo dell'invaso artificiale per le attività antincendio. Il rappresentante dell'operatore economico o dell'associazione autorizzata o il locatore devono garantire (con comunicazioni via radio, telefono, altoparlanti o con dispositivi di segnalazione acustica quali sirene elettromeccaniche) la pronta evacuazione dal corpo idrico da parte degli utilizzatori.
3. La navigazione è consentita esclusivamente al di sopra della quota minima e al di sotto della quota massima stabilite dall'Ente gestore del bacino prima dell'avvio dell'attività. Dette quote potranno essere variate in qualsiasi momento in funzione delle esigenze connesse all'esercizio del bacino.
4. Il transito delle unità di navigazione, di qualsiasi tipologia, non è consentito nelle aree di interdizione e in particolare, nelle aree di rispetto a ridosso delle opere di sbarramento, di scarico e presa e di sbocco delle gallerie di collegamento e per un raggio di 10 m di distanza dalle zone dello specchio d'acqua sulle quali insistono le stazioni galleggianti adibite al monitoraggio del livello dell'invaso, in modalità manuale (boe di ancoraggio) o automatico (zattere).
5. Sarà cura dell'Ente Gestore provvedere al posizionamento di un sistema di delimitazione degli spazi d'acqua consentiti, segnalati mediante boe galleggianti e provvedere alla loro manutenzione e regolazione. Tale sistema di segnalazione dovrà garantire, per qualunque livello di invaso dei bacini artificiali ovvero dei canali, corsi d'acqua naturali e stagni di cui all'art. 1, la perfetta identificazione degli spazi consentiti e di quelli interdetti.
6. Ai fini della tutela delle acque, le unità di navigazione, in relazione alle attività che possono svolgersi a bordo devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) essere dotate di serbatoi di adeguate dimensioni per la raccolta delle acque di sentina nonché quelle originate dai servizi igienici, dalle apparecchiature per la preparazione dei cibi, per il lavaggio e la pulizia, e in generale di tutte le acque di scarico prodotte a bordo;
 - b) le operazioni di carenaggio, di manutenzione dello scafo e delle sovrastrutture devono essere eseguite in apposite aree, al di fuori degli invasi, preventivamente autorizzate;
 - c) tutte le strutture realizzate anche provvisoriamente negli invasi artificiali a supporto delle attività nonché quelle realizzate per la sicurezza, sia quelle relative agli ormeggi, alle boe di segnalazione, eventuali pontili per l'attracco, imbarcazioni ausiliarie o di soccorso, devono essere realizzate con materiali e sistemi di protezione e/o colorazione (vernici, cromature,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

prodotti antivegetativi per le opere sommerse) a rilascio zero sia in termini di metalli pesanti che di sostanze organiche tossiche o che possano dare origine a precursori o a prodotti di degradamento tossici;

- d) l'operatore economico o l'associazione autorizzata è tenuto a fornire ai propri passeggeri adeguata informazione, con le modalità che riterrà più opportune, circa le regole comportamentali antinquinamento che questi dovranno osservare durante la permanenza a bordo e per tutto lo svolgimento delle attività oggetto di autorizzazione e circa le prescrizioni sulle condotte da adottare e da evitare per garantire la sicurezza della navigazione e l'incolumità personale. Il rappresentante dell'operatore economico o dell'associazione autorizzata ha l'obbligo di far osservare dette regole e vi provvede anche mediante il proprio personale.
7. I natanti possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14 e il noleggiatore ha facoltà di richiedere all'atto della locazione apposita dichiarazione di capacità al nuoto.
 8. Gli scafi devono essere contrassegnati sulla parte esterna ed in maniera ben visibile mediante indicazione della ditta e ragione sociale e con un numero progressivo.
 9. Il noleggiatore ovvero locatore dei natanti deve tenere approntata un'idonea unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza e da utilizzare per il recupero dei natanti locati.
 10. Il locatore ovvero noleggiatore é obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nel presente articolo (l'assolvimento di tale obbligo dovrà risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal locatario), nonché sul significato della bandiera rossa e dell'obbligo di rientrare immediatamente se questa venisse issata.
 11. Il noleggiatore ovvero locatore deve annotare su apposito registro, generalità ed estremi del documento d'identità del locatario ovvero del noleggiante e la durata della locazione ovvero del noleggio.
 12. Per quanto concerne le dotazioni di sicurezza da tenersi a bordo, si applica il Regolamento di sicurezza per le unità da diporto (D.M. n. 146 del 29.7.2008, come modificato dal D.M. n. 182 del 2.8.2016).

Articolo 16 Noleggio e locazione di unità di navigazione non a motore

1. Il noleggio e la locazione possono essere effettuati ogni giorno con tempo assicurato favorevole. Il noleggio e la locazione sono comunque vietati in caso di avverse condizioni meteorologiche, o in presenza di livelli di pericolosità "alta" ed "estrema" del "Bollettino di previsione di pericolo di incendio" di cui al comma 4, lettera a), del precedente art. 7. Il locatore o noleggiatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo issando sia la bandiera rossa su apposito pennone, sia mediante diffusori acustici e comunicazione via radio per la pronta evacuazione del corpo idrico in caso di imminente utilizzo antincendio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. Il locatore e il noleggiatore di unità di navigazione privi di motore, qualora non sia munito di brevetto di bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve avvalersi di persona qualificata che possieda tali requisiti.
3. È fatto obbligo ai noleggiatori e ai locatori di munirsi di idoneo dispositivo di comunicazione per consentire una pronta reperibilità in caso di attivazione di procedure di soccorso e di gestione di emergenze; l'eventuale numero telefonico dovrà essere comunicato al Comando VV.FF. territorialmente competente.
4. I natanti possono essere affidati solo a persone di età non inferiore ad anni 14 e il noleggiatore ha facoltà di richiedere all'atto della locazione apposita dichiarazione di capacità al nuoto.
5. Gli scafi devono essere contrassegnati sulla parte esterna ed in maniera ben visibile mediante indicazione della ditta e ragione sociale e con un numero progressivo.
6. Il noleggiatore ovvero locatore dei natanti deve tenere approntata un'idonea unità di salvataggio con salvagente anulare e cavo di rimorchio per gli interventi di emergenza e da utilizzare per il recupero dei natanti locati.
7. Il locatore ovvero noleggiatore è obbligato ad informare gli utenti dei limiti previsti nel presente articolo (l'assolvimento di tale obbligo dovrà risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal locatario), nonché sul significato della bandiera rossa e dell'obbligo di rientrare immediatamente se questa venisse issata.
8. Il noleggiatore ovvero locatore deve annotare su apposito registro, generalità ed estremi del documento d'identità del locatario ovvero del noleggiante e la durata della locazione ovvero del noleggio.
9. Per quanto concerne le dotazioni di sicurezza da tenersi a bordo, si applica il Regolamento di sicurezza per le unità da diporto (D.M. n. 146 del 29.7.2008, come modificato dal D.M. n. 182 del 2.8.2016).

Articolo 17 Noleggio con conducente di unità a motore

1. L'attività di noleggio di unità a motore elettrico con conducente, come definita alla lettera o) dell'art. 3, è consentita solo ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1.
2. L'autorizzazione all'accesso alle aree demaniali per l'esercizio dell'attività di noleggio con conducente di unità di navigazione a motore elettrico è rilasciata annualmente dall'Autorità demaniale, che vi provvede acquisiti i pareri di competenza degli altri enti competenti nel territorio dove si svolge l'attività di noleggio e previo Nulla osta dell'ente Gestore del corpo idrico interessato.
3. All'istanza di autorizzazione demaniale, oltre che i nulla osta e le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli, dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva, resa dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le modalità di cui all'art. 38 dello stesso Decreto, recante:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- i. un elenco delle unità a motore per il noleggio corredate di caratteristiche tecniche e numero delle persone trasportabili;
 - ii. il possesso di opportune unità in caso di necessità di recupero degli utenti;
 - iii. un elenco dei dispositivi di sicurezza omologati (dotazione minima: una cintura di salvataggio per ogni persona a bordo e un salvagente anulare con cima; un estintore);
 - iv. le generalità delle persone autorizzate alla conduzione delle unità a motore;
 - v. per i natanti prodotti in serie: la certificazione di omologazione che, unitamente alla dichiarazione di conformità, deve essere tenuta a bordo;
 - vi. per i natanti prototipi: la certificazione di idoneità alla navigazione rilasciata dai competenti organismi tecnici;
 - vii. assicurazione di responsabilità civile a favore del conducente e per i terzi trasportati con un massimale minimo di euro 500.000 per persona;
 - viii. l'indicazione dei titoli professionali, licenze e certificazioni in possesso del richiedente, richiesti dalle norme di riferimento applicabili per il tipo di attività e unità di navigazione oggetto dell'istanza.
- b) All'istanza di autorizzazione demaniale dovrà essere, altresì, allegata la dichiarazione del legale rappresentante dove questo si obbliga:
- i. a rendere possibile all'Ente gestore ogni e qualsiasi intervento finalizzato alla manutenzione delle proprie pertinenze idrauliche anche se ciò comportasse, in qualsiasi periodo e per qualsiasi durata, la sospensione delle attività autorizzate;
 - ii. sollevare l'Ente gestore da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalle variazioni di esercizio del livello dell'invaso, comprese quelle necessarie per l'esecuzione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche, effettuate in qualsiasi periodo e per qualsiasi durata delle attività autorizzate, sia in corso di svolgimento che programmate;
 - iii. a non costituire, per l'esercizio delle attività sportive e turistico-ricreative autorizzate, impedimento o ritardo all'utilizzo dello specchio d'acqua a natanti o altri mezzi dell'Ente gestore o di imprese da esso autorizzate, per l'esecuzione di ogni genere di intervento connesso alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle pertinenze idrauliche del bacino o per interventi nell'alveo.
4. I locatori e noleggiatori di unità da diporto sono tenuti ad informare gli utenti delle regole generali di navigazione nonché delle disposizioni vigenti.



Articolo 18 Associazioni e scuole di vela, canoa, kayak, canottaggio, sci nautico, surf, kitesurf, wakesurf

1. Le associazioni o scuole di vela, canoa, kayak, canottaggio, sci nautico, surf, kitesurf, wakesurf che risultano iscritte alle rispettive Federazioni italiane possono svolgere la propria attività in aree preventivamente autorizzate, ovvero concesse nei casi di installazione di campi boe, della competente Autorità demaniale e previo nulla osta dell'Ente gestore, nonché, per i corsi d'acqua naturali, dell'autorizzazione ex art. 93 T.U. R.D. n. 523/1904 del Servizio del Genio civile competente per territorio. Le aree devono essere provviste di corridoi di accesso e di uscita regolamentari.
2. È consentito l'esercizio delle suddette attività esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 marzo e 30 novembre e solo all'interno delle aree delimitate di cui al comma 1, in presenza di buone condizioni meteorologiche e nelle fasce orarie diurne.
3. Per l'esercizio delle attività nelle aree demaniali, le associazioni o scuole dovranno presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno all'Autorità demaniale la richiesta di autorizzazione corredata dalla seguente documentazione:
 - a) il certificato di affiliazione alla federazione Italiana per l'anno in corso;
 - b) il programma delle attività didattiche per l'anno in corso comprendente una descrizione delle discipline praticate e l'elenco dei natanti utilizzati;
 - c) una dichiarazione del responsabile della scuola dove questo si obbliga:
 - i. a rendere possibile all'Ente gestore del bacino ogni intervento finalizzato alla manutenzione delle proprie pertinenze idrauliche anche se ciò comportasse in qualsiasi periodo e per qualsiasi durata la sospensione delle attività nautiche autorizzate;
 - ii. a sollevare l'Ente gestore del bacino e la Regione Autonoma della Sardegna da ogni qualsiasi responsabilità derivante dalla sospensione, in qualsiasi periodo e per qualsiasi durata, delle attività didattiche autorizzate, sia in corso di svolgimento che programmate, determinata da variazioni di esercizio del livello dell'invaso conseguenti a eventi meteorologici, o all'esecuzione di attività di regolazione dei volumi idrici, ovvero a interventi di manutenzione delle opere idrauliche;
 - iii. a non costituire, nell'esercizio delle attività nautiche, impedimento o ritardo all'uso dello specchio d'acqua a natanti o altri mezzi dell'Ente gestore o di imprese dallo stesso autorizzate, per l'esecuzione di ogni genere di intervento connesso alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle pertinenze idrauliche del bacino o per interventi nell'alveo stesso;
 - d) I campi di gara e/o allenamento autorizzabili non potranno essere superiori a metri 2.000 x 100, comprensivi di fasce di rispetto e di sicurezza;
 - e) l'ubicazione dei campi di gara e/o allenamento autorizzabili sono riportati nelle planimetrie allegare alla documentazione di ogni invaso di cui all'allegato B.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. La segnalazione dei suddetti campi, a carico del responsabile della scuola, avverrà a mezzo di boe galleggianti poste ai quattro vertici del campo e, se necessario, a distanza di metri 400 sui lati lunghi.
5. Le attività autorizzate, ai sensi del presente articolo, sono ammesse esclusivamente all'interno dell'area segnalata dal campo e dal corridoio di accesso.
6. Le attività autorizzate osservano i regolamenti federali relativi alla disciplina sportiva praticata e in particolare per le scuole di sci nautico osservano le seguenti norme e limitazioni:
 - a) la partenza, il recupero ed ogni altra attività dello sciatore devono avvenire all'interno dell'area segnalata;
 - b) all'interno del campo di allenamento autorizzato, e con tempo favorevole, è ammesso il raggiungimento della velocità massima prevista per la disciplina praticata;
 - c) nel campo di allenamento autorizzato possono svolgere attività sportiva solo le unità a motore riconosciute dalla Federazione Italiana, idonee all'impiego per scuola ed agonismo, in possesso di relativa certificazione e condotte da persone in possesso di specifico titolo abilitante;
 - d) le unità di navigazione usate per questa attività devono riportare evidenti contrassegni rilasciati dalla Federazione Italiana ed il responsabile deve avere con sé patentino e tesserino di istruttore riconosciuti dalla stessa Federazione;
 - e) il conducente dell'unità deve essere affiancato da un assistente munito di brevetto di salvataggio regolarmente rilasciato ai sensi delle norme vigenti;
 - f) i mezzi utilizzati devono essere muniti di sistemi di aggancio e rimorchio nonché di ampio specchio retrovisore convesso. Devono essere altresì muniti di dispositivi per l'inversione di marcia e la messa in folle e dotati di cassetta di pronto soccorso e di un salvagente;
 - g) durante le fasi di traino, la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non deve essere mai inferiore ai 12 metri, nel caso di slalom non potrà essere inferiore al limite consentito nella disciplina;
 - h) la distanza laterale di sicurezza di un'unità trainante con gli altri natanti non deve essere inferiore ai 50 metri;
 - i) è vietato eseguire il traino contemporaneo di due o più sciatori;
 - j) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio;
 - k) sulle unità di traino possono essere trasportate solo persone interessate alle attività di scuola o di allenamento e per un numero massimo di occupanti pari alla portata dell'imbarcazione: nel numero di occupanti vanno computati anche gli sciatori trainanti;
 - l) durante la navigazione il conduttore dovrà obbligatoriamente indossare un regolare giubbotto di salvataggio ed idonea muta di salvataggio;
 - m) è vietato il deposito dei natanti su spiaggia, riva o sponda ovvero altre aree demaniali senza la necessaria concessione d'uso dell'area.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

7. È facoltà delle Amministrazioni locali adottare ulteriori provvedimenti atti sia a vietare sia a regolamentare, con norme più restrittive, l'attività delle scuole di sci nautico nell'ambito del proprio territorio comunale.

Articolo 19 Pesca sportiva da natante

1. La navigazione dei natanti a motore elettrico adibiti alla pesca sportiva nei bacini e canali artificiali deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità demaniale, previo nulla osta dell'Ente gestore, in relazione al tipo di pesca richiesto, al numero di unità presenti contemporaneamente ed al bacino interessato da tale attività.
2. Fermo restando le limitazioni e gli obblighi derivanti dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di navigazione, compresi i requisiti di idoneità che devono essere posseduti dai conducenti delle unità di navigazione, l'utilizzo di natanti per attività di pesca sportiva (allenamenti) nei bacini e canali artificiali è consentito solo ai soggetti indicati all'articolo 2 comma 1 (società, associazioni sportive dilettantistiche dotate di una struttura organizzativa che garantisca la sorveglianza dell'attività e la gestione delle emergenze).
3. È fatto divieto ai natanti adibiti alla pesca sportiva di svolgere attività all'interno dei campi delimitati e assegnati alle scuole di vela o di sci nautico o altre attività assimilabili.
4. Nel corso delle attività, di cui ai precedenti commi, è assolutamente vietato abbandonare oggetti, rifiuti di qualsiasi genere, detriti o quanto altro residuo dall'attività di pesca; è altresì vietato assumere condotte e comportamenti che possano pregiudicare la sicurezza degli altri utenti dello specchio d'acqua.
5. È consentito l'esercizio dell'attività di pesca sportiva esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 marzo e 30 novembre, in presenza di buone condizioni meteorologiche e nelle fasce orarie diurne.

Articolo 20 Manifestazioni nautiche e sportive

1. È vietata qualsiasi manifestazione nautica senza la preventiva autorizzazione demaniale rilasciata dalla competente Autorità demaniale dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, previo nulla osta degli Enti preposti al rilascio dei pareri di competenza.
2. L'istanza di autorizzazione deve essere presentata all'Autorità demaniale almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione e dovrà riportare:
 - a) una dettagliata relazione sulle caratteristiche e le modalità di svolgimento della manifestazione, compresa la velocità massima dei natanti e la distanza dalla costa;
 - b) rappresentazioni cartografiche in adeguata scala di restituzione, della porzione o porzioni di lago, bacino o tratto di canale o di corso d'acqua interessato dalle attività della manifestazione, in numero tale e con grado di dettaglio sufficiente a consentire l'esatta individuazione delle aree della superficie acquatica interessate dalla navigazione, di quelle eventualmente destinate alle



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- attività di supporto, assistenza, ricovero di mezzi e attrezzature, comprese quelle destinate allo stazionamento dei mezzi di soccorso e dei dispositivi per la gestione delle emergenze, nonché di quelle destinate ad ospitare il pubblico;
- c) un elenco dei natanti a motore utilizzati corredato della descrizione circa la potenza, la stazza, e le dotazioni di sicurezza;
 - d) le generalità del responsabile dell'organizzazione;
 - e) l'indicazione della località, del percorso e dell'ora presunta di inizio e fine manifestazione;
 - f) l'elenco delle eventuali attrezzature e dispositivi da installare sulla superficie del lago, corredata di autorizzazione da parte della competente autorità demaniale.
3. Le manifestazioni sportive organizzate dalle scuole dovranno svolgersi esclusivamente all'interno dei campi autorizzati. Nel caso ciò non fosse possibile, in relazione all'importanza della manifestazione, il provvedimento di autorizzazione dovrà riportare le motivazioni che hanno reso necessario lo spostamento del campo di gara e la durata dello stesso.
 4. Il responsabile della manifestazione dovrà garantire i servizi di assistenza, controllo medico e primo soccorso, in proporzione alle dimensioni della specifica attività praticata in termini di partecipanti e/o di pubblico prevedibile, compresi eventuali estintori ed approntamenti sia a terra che in acqua, con le necessarie unità di soccorso, la relativa cassetta di pronto soccorso e l'eventuale ambulanza, se previsto dalla normativa di riferimento, e comunque nel caso in cui il numero di partecipanti/pubblico sia superiore alle 100 unità.
 5. Il responsabile della manifestazione dovrà procedere alla redazione e consegna del Piano di gestione delle emergenze specifico per l'attività o manifestazione oggetto di autorizzazione, in cui sono dettagliate le procedure di emergenza da attivarsi in caso di incendio, di infortunio, malori etc. che potrebbero coinvolgere sia i partecipanti alla manifestazione sia gli spettatori. La documentazione che costituisce il Piano di gestione delle emergenze specifico per l'attività o manifestazione dovrà essere corredata da planimetrie esplicative e costituisce parte integrante dell'istanza oggetto di autorizzazione. La mancata presentazione del Piano di gestione delle emergenze è causa di diniego dell'autorizzazione.
 6. Il responsabile della manifestazione è tenuto a porre in essere tutti i necessari adempimenti affinché, nell'ambito di ciascuna attività, sia garantito il rispetto delle aree interdette meglio individuate nelle cartografie messe a disposizione dalla Regione Autonoma della Sardegna e dall'Ente gestore dell'invaso o del corpo idrico artificiale ovvero del Servizio del Genio civile competente per territorio per i corsi d'acqua naturali.
 7. Il responsabile della manifestazione dovrà garantire il rispetto dei limiti del campo di gara che dovrà essere adeguatamente delimitato, a cura e spese del richiedente, mediante boe e altri dispositivi galleggianti, e ubicato nella zona dell'invaso indicata nella planimetria allegata alla richiesta.
 8. Il responsabile della manifestazione dovrà garantire che, in caso di intervento operativo delle unità di soccorso in acqua, il medesimo abbia origine e termine nell'area utilizzata per il varo delle



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

imbarcazioni, intendendosi interdetta ogni possibilità di avvicinamento agli organi di scarico della Diga.

9. Il responsabile della manifestazione dovrà garantire un'adeguata informazione ai partecipanti alla manifestazione sul percorso previsto per lo svolgimento dell'attività e sulle vie di esodo, attraverso l'illustrazione della planimetria allegata al Piano di gestione delle emergenze.
10. Il responsabile della manifestazione dovrà garantire la verifica delle condizioni di sicurezza delle aree e del percorso interessati dall'attività, ivi compresa l'assenza di fonti di contatto con parti elettriche in tensione. La predetta verifica dovrà tener conto inoltre dei rischi di inciampo, scivolamento, caduta, annegamento e comunque di incidente e/o infortunio per la presenza di massi, pietre, buche, fango, asperità del terreno, substrato bagnato e scivoloso, vegetazione, fondale instabile. Tali verifiche preventive riguarderanno anche il passaggio di imbarcazioni e di atleti sullo specchio acqueo ed i relativi rischi di infortunio e/o incidenti dovuti alla presenza di eventuali ostacoli sommersi di qualsivoglia natura.
11. Il responsabile della manifestazione dovrà garantire, al termine della manifestazione, il ripristino dell'estetica, della pulizia e in generale dello stato dei luoghi eventualmente alterati e interessati dell'iniziativa oltretutto la salvaguardia dell'integrità delle sponde e dello specchio liquido.
12. Per le attività a terra il responsabile della manifestazione dovrà garantire l'applicazione delle vigenti prescrizioni regionali antincendio.
13. Qualora le manifestazioni nautiche sportive assumano carattere di spettacolo o di intrattenimento pubblico, la società titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nautico sportiva, dovrà munirsi della licenza di polizia amministrativa di cui all'art. 68 del R.D. 18.5.1931, n. 773 (TULPS).

Articolo 21 Manifestazioni e gare di pesca sportiva

1. È vietata qualsiasi manifestazione o gara di pesca sportiva senza la preventiva autorizzazione rilasciata dal competente Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, in conformità a quanto disposto dal Decreto assessoriale n.159/DecA/7 del 4 febbraio 2011. L'autorizzazione è rilasciata, previo nulla osta dell'ente gestore e, nel caso di utilizzo dei natanti, della prevista autorizzazione all'accesso al corpo idrico da parte della competente Autorità demaniale.
2. L'istanza di autorizzazione deve essere presentata al suddetto Servizio pesca e acquacoltura, almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione o gara; nel caso di utilizzo di natanti, il richiedente dovrà fare contestuale istanza di autorizzazione all'Autorità demaniale riportando quanto dettagliato all'articolo 19, comma 2.
3. La manifestazione o gara di pesca sportiva con natante dovrà rispettare tutte le condizioni previste all'art. 19 dal comma 3 al comma 12.



Articolo 22 Attività sportive e turistico ricreative a terra

1. Nei bacini artificiali, nei canali, nei corsi d'acqua naturali e negli stagni iscritti negli Elenchi delle acque pubbliche della Sardegna, nelle aree adiacenti la superficie idrica e nelle aree demaniali di pertinenza degli stessi, quali ad esempio, indicativamente ma non esaustivamente: strade di servizio, strade di coronamento, aree di rispetto (diverse da quelle di interdizione di cui all'art. 11), rive e spiagge, possono essere assentite, laddove ne ricorrano le condizioni, attività sportive e turistico-ricreative, che non comportino l'accesso allo specchio d'acqua, purché le stesse si svolgano nel rispetto di quanto stabilito al comma 2 dell'art. 1.
2. Dette attività rientrano tra quelle elencate nell'allegato C al punto 1 "Attività senza accesso allo specchio d'acqua" e ricomprendono:
 - a. la pesca individuale da riva;
 - b. le pratiche sportive, individuali o in gruppo, a livello dilettantistico o semiprofessionale, diverse da quelle acquatiche (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gare di pesca da terra, ciclismo, corsa, equitazione, ecc), con esclusione di gare con mezzi a motore e di gare di tiro con armi da fuoco;
 - c. le attività di osservazione della natura (escursioni, birdwatching);
 - d. le attività di istruzione e approfondimento didattico (visite alle opere e impianti del SIMR), nonché quelle volte alla valorizzazione della conoscenza del patrimonio tecnico, ingegneristico e artistico della Sardegna (esempio giornate del FAI), alla valorizzazione e promozione della cultura dell'acqua quale risorsa fondamentale e limitata (esempio, giornata internazionale dell'acqua);
 - e. le manifestazioni legate alla cultura materiale e alle tradizioni locali (rievocazioni storiche, processioni, pellegrinaggi, manifestazioni folkloristiche), in relazione ai sentieri e percorsi della cultura agropastorale e alla valorizzazione dei complessi monumentali, artistici, archeologici e religiosi presenti negli ambiti territoriali sui quali insistono gli invasi, gli stagni, i canali e i corsi d'acqua di cui al comma 1;
 - f. l'allestimento di campi base per attività scoutistiche, di aree per picnic, di aree per sosta di camper, di aree attrezzate per il gioco all'aria aperta, di chioschi e punti di ristoro, previa verifica di ammissibilità ai sensi delle Norme PAI.
3. Le attività di cui al comma 2 sono soggette a semplice Autorizzazione con esclusione delle attività di cui alla lettera f), che, laddove comportino l'occupazione dell'area demaniale, sono soggette a provvedimento di concessione demaniale.
4. I soggetti promotori delle attività di cui al comma 1, costituiti in forma associativa o individualmente, sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:
 - a. organizzare e svolgere le attività di interesse senza compromettere o limitare l'utilizzo da parte del Gestore delle aree e della viabilità di servizio degli impianti del SIMR;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b. acquisire l'autorizzazione ovvero la concessione e attenersi alle prescrizioni e alle limitazioni in esse contenute;
- c. prendere visione della Comunicazione dei Rischi, relativa allo specifico spazio a cui si richiede di accedere (strada o pista di servizio, strada d'argine, strada di coronamento, area di rispetto, riva o sponda, e ambiti analoghi), redatta dal soggetto Gestore del bacino artificiale ovvero del canale, che la mette a disposizione nel proprio sito istituzionale;
- d. i soggetti, costituiti in forma associativa quali indicativamente: associazioni, gruppi, scuole e assimilabili, sono tenuti a:
 - i. nominare un soggetto responsabile;
 - ii. predisporre un piano operativo per la gestione delle emergenze (malore, infortunio, incendio), che sarà allegato all'istanza;
 - iii. individuare le figure della sicurezza responsabili della sua attuazione ed esecuzione.

Articolo 23 Altre attività

- 1. Nei bacini artificiali, nei canali, nei corsi d'acqua naturali e negli stagni iscritti negli Elenchi delle acque pubbliche della Sardegna, nelle aree adiacenti la superficie idrica e nelle aree demaniali di pertinenza degli stessi, quali ad esempio, indicativamente ma non esaustivamente: strade di servizio, aree di rispetto (diverse da quelle di esclusione totale), rive e spiagge, ecc., possono essere assentite attività sportive e turistico-ricreative nonché le attività di supporto funzionalmente connesse, diverse da quelle indicate dagli articoli precedenti, che possono comportare anche parzialmente l'accesso allo specchio d'acqua.
- 2. Dette attività rientrano tra quelle elencate nell'allegato C al punto 3 "Altre Attività" e ricomprendono:
 - a. le attività finalizzate alla produzione di documentari, filmati, book fotografici e simili ai fini della documentazione e della promozione del territorio regionale (pubblicità istituzionale della Regione e degli enti della Sardegna), comprese le attività di documentazione a scopi divulgativi e di conoscenza scientifica della fauna, della flora, dei biotopi, delle acque e degli habitat naturalistici della Sardegna;
 - b. le manifestazioni teatrali, artistiche, culturali, comprese quelle musicali (quali rassegne, festival, ecc.), che prevedano l'installazione, anche parziale, nello specchio d'acqua di manufatti temporanei quali palchi galleggianti, scenografie, ecc;
 - c. le attività di supporto alle attività nautiche, ad esempio per il rimessaggio temporaneo dei natanti, e in generale delle unità di navigazione utilizzate nello svolgimento delle attività di cui agli articoli precedenti.
- 3. Le attività di cui al comma 2 sono soggette a semplice Autorizzazione, con esclusione delle attività di cui alla lettera c), che, laddove comportino l'occupazione permanente dell'area demaniale ovvero



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

con temporaneità elevata e modifica dei luoghi, sono soggette a provvedimento di Concessione demaniale.

4. I soggetti promotori delle attività di cui al comma 1, costituiti in forma associativa o individualmente, sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui all'art. 19 e all'art. 21 e degli obblighi generali stabiliti negli articoli precedenti, relativi alle attività che comportano l'accesso allo specchio d'acqua, laddove applicabili alla specifica attività.

Articolo 24 Colonnine per l'alimentazione elettrica delle imbarcazioni

1. Le colonnine per l'alimentazione elettrica delle imbarcazioni devono essere realizzate con materiali resistenti alla corrosione ed in conformità alla normativa tecnica vigente in materia di sicurezza.
2. Ciascuna colonnina deve servire da 1 a 4 posti barca, in relazione al tipo di imbarcazione ed alla disposizione degli ormeggi.

Articolo 25 Norme transitorie

1. Al fine di consentire l'adeguamento delle unità di navigazione a motore attualmente in esercizio alle disposizioni previste dall'articolo 5 (tipologia e caratteristiche delle unità di navigazione) è consentita la deroga all'obbligo di utilizzo dei motori elettrici per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.
2. La deroga all'uso dei motori elettrici deve essere esplicitamente autorizzata dalla competente Autorità demaniale dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, previo nulla osta dell'Ente gestore del corpo idrico interessato e lo scarico dei gas dei motori a scoppio sarà consentito esclusivamente in atmosfera ad una quota non inferiore a tre metri d'altezza sul livello del corpo idrico, a condizione che le tubazioni di scarico siano dotate di filtri catalizzatori delle polveri o liquidi derivanti dalla combustione, tali da evitare la ricaduta di detti prodotti sullo specchio d'acqua.

TITOLO V MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

Articolo 26 Competenze della Regione

1. Sono di competenza della Direzione generale degli Enti Locali e Finanze dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, le funzioni amministrative concernenti il rilascio e la gestione di autorizzazioni all'occupazione temporanea, ad eccezione dei casi di cui al successivo comma 2, o di concessioni demaniali di aree e specchi acquei ricadenti nel demanio idrico regionale, nonché le concessioni aventi ad oggetto pertinenze demaniali regionali, assentite nell'esercizio delle funzioni correlate alla titolarità dei diritti dominicali sul demanio idrico regionale che non costituiscono deroga all'obbligo di acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni, licenze, nulla osta e/o altre



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

manifestazioni di assenso da richiedere ad altre Autorità competenti, per distinti profili, qualora necessarie.

2. L'Ente Acque della Sardegna (ENAS), ente gestore del Sistema idrico multisettoriale della Regione Autonoma della Sardegna (SIMR), è competente a rilasciare nulla osta o pareri anche istruttori inerenti la sicurezza idraulica e la tutela dell'acqua destinata o destinabile al consumo umano, per l'uso da parte di terzi di specchi acquei dei bacini artificiali e relative pertinenze, nonché le autorizzazioni all'uso delle pertinenze, quando caratterizzate da elevata temporaneità e senza modifiche dello stato dei luoghi per le quali non si rileva la necessità dell'acquisizione di ulteriori pareri e nulla osta.
3. I Servizi territoriali del Genio civile sono competenti nel rilascio dell'autorizzazione ex art. 93 del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523.
4. Spettano ai Servizi territoriali dell'Ispettorato ripartimentale della Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale la vigilanza, prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi e penali che si possono verificare nell'ambito fisico dei corsi d'acqua naturali, canali, bacini artificiali e stagni iscritti negli Elenchi delle acque pubbliche.
5. L'Assessorato dei Trasporti è competente al rilascio del parere per il trasporto di persone nei corsi d'acqua naturali, canali e bacini artificiali da rendersi nell'ambito del procedimento SUAPE svolgendo le attività di controllo e di verifica del possesso dei requisiti previsti dal Codice della Navigazione per trasporto di persone, nonché dei titoli delle abilitazioni del personale di bordo.
6. Sono di competenza del Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni amministrative concernenti il rilascio di concessioni demaniali ai fini di pesca sportiva dalla sponda nel demanio idrico regionale, ai sensi del Decreto assessoriale n. 85/DecA/5 del 3.2.2014.
7. Spetta alla Direzione generale della Protezione Civile, in collaborazione con la Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale individuare le aree di interdizione nei corpi idrici per consentire il pescaggio da parte della flotta del Centro Operativo Aereo Unificato del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri (COAU), ai fini antincendio nel periodo dal 1 giugno al 31 ottobre di ogni anno.
8. Resta ferma la competenza dei consorzi di bonifica per il rilascio di concessioni sul reticolo artificiale di bonifica, ai sensi del R.D. 8.5.1904, n. 368.

Articolo 27 Competenze delle Province, delle Unioni di Comuni e dei Comuni

1. Sono di competenza degli sportelli SUAPE territoriali i procedimenti amministrativi inerenti le attività economiche nonché quelli riguardanti interventi edilizi in area demaniale, secondo le vigenti direttive regionali.
2. Spettano ai Comuni (o Unioni di Comuni) le funzioni amministrative inerenti il servizio pubblico nonché la vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui al presente atto di indirizzo.



Articolo 28 Competenze dei soggetti gestori dei corpi idrici

1. Il soggetto gestore di un corpo idrico compreso nell'elenco di cui allegato A provvede:
 - a) alla individuazione del livello massimo e del livello minimo raggiunti nell'arco di un periodo di osservazione trentennale e riporta le corrispondenti linee batimetriche nelle rappresentazioni cartografiche messe a disposizione dell'utenza;
 - b) alla perimetrazione delle aree di interdizione ai fini della sicurezza di esercizio di cui all'art. 3, lettera f), e alla loro rappresentazione in apposite cartografie messe a disposizione dell'utenza;
 - c) di concerto con la protezione civile regionale, alla perimetrazione delle aree di interdizione ai fini antincendio di cui all'art. 3, lettera f), e alla loro rappresentazione in apposite cartografie messe a disposizione dell'utenza;
 - d) alla segnalazione sul corpo idrico delle aree di interdizione ai fini della sicurezza di esercizio di cui all'art. 3, lettera f), mediante idonei dispositivi che ne consentano l'immediata riconoscibilità all'utenza (ad es. boe galleggianti, delimitatori lineari galleggianti, ecc.) e ne assicura la manutenzione ordinaria e straordinaria.
2. I soggetti gestori dei corsi d'acqua naturali provvedono al rilascio del nulla-osta di competenza in relazione alle funzioni amministrative di cui alla L.R. 9/2006 e s.m.i. e al Decreto Assessore LL.PP. n. 45/2010 e s.m.i.

Articolo 29 Condizioni per l'uso dei beni del demanio idrico regionale per finalità ricreative e turistico sportive

1. L'accesso ai canali e ai bacini artificiali richiede la preventiva autorizzazione degli uffici della Direzione generale degli Enti locali e Finanze dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica territorialmente competenti, sentito l'Ente gestore.
2. L'accesso temporaneo ai bacini artificiali può essere consentito esclusivamente nei periodi di tempo e nelle aree non interessate dalle asciutte totali o parziali, a condizione che ogni interessato acquisisca preventivamente l'autorizzazione di cui al comma 1.
3. L'accesso ai bacini artificiali e relative pertinenze, quando temporaneo e senza modifiche dello stato dei luoghi, richiede la preventiva autorizzazione dell'Ente gestore.
4. È fatto obbligo a chiunque intende intraprendere il transito con natanti o imbarcazioni di consultare i livelli idrometrici resi noti dall'Ente Gestore e i bollettini meteo, nonché di accertare, anche attraverso idonea strumentazione di bordo, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 e delle condizioni di navigabilità dei canali e dei bacini artificiali nonché di sicurezza dell'uso in relazione all'unità di navigazione impiegata.
5. Con atto motivato l'Ente gestore può interdire temporaneamente l'uso dello specchio acqueo nel caso di sopravvenuta incompatibilità o di contrasto con le finalità di cui all'art. 2.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Qualsiasi uso navigabile è vietato per le imbarcazioni sprovviste delle certificazioni, delle autorizzazioni e delle concessioni demaniali previste dalla legge. Resta autonoma l'attività di verifica e controllo da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dei documenti attestanti il possesso dei requisiti tecnici e della idoneità del personale di bordo.
7. Chiunque eserciti, in uno specchio acqueo del demanio idrico regionale, uno o più usi che ricadono tra quelli regolati dal presente provvedimento, è tenuto a custodire a bordo ed esibire il possesso delle certificazioni e delle abilitazioni previste dal Codice della navigazione per le navi addette al trasporto di persone, nonché la documentazione prevista per il varo, l'ormeggio e l'approdo; tali obblighi si estendono ai conducenti dei natanti addetti alla nautica da diporto.
8. Nei bacini artificiali è vietata la balneazione, tranne che nelle acque iscritte negli Elenchi delle acque balneabili.
9. Lungo i corsi d'acqua e nei bacini artificiali, sussistendone i presupposti, possono individuarsi acque di balneazione da iscrivere nei relativi Registri (art. 117 ed All. 9 a Parte Terza c.1 lett. iii) D.Lgs n. 152/2006). A tal fine dovrà essere acquisito il nulla osta da parte di Agenzia regionale del Distretto Idrografico, in qualità di soggetto deputato alla predisposizione del Piano di Gestione delle acque e quindi dell'analisi delle pressioni sui corpi idrici.
10. Gli enti territoriali, ciascuno per quanto di competenza, sono tenuti alla gestione controllata e vigilata delle acque di balneazione, con contestuale attività di informazione al pubblico sulla qualità delle acque, e contestuali azioni di protezione e di miglioramento ambientale (art.1 D.Lgs. n. 116/2008). Costituisce obbligo fondamentale quello di promuovere e rendere effettiva la partecipazione del pubblico anche per la revisione e l'aggiornamento degli Elenchi delle acque balneabili (art. 4 D.M. 30.3.2010, aggiornato con D.M. 19.4.2018).
11. L'occupazione e l'uso di aree e spazi del demanio idrico è sempre subordinata al rilascio di specifico provvedimento concessorio da parte della Direzione generale degli Enti locali e Finanze dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica territorialmente competenti che, unitamente al disciplinare ad esso allegato, stabilisce i termini e le condizioni di esercizio della concessione nel rispetto delle norme vigenti.
12. Il rilascio di concessione per occupazione di spazio acqueo senza pertinenze a terra è subordinato all'accessibilità della sponda di attracco.
13. La concessione di aree del demanio idrico è rilasciata per un tempo non superiore a 6 anni.

Articolo 30 Presentazione delle istanze di concessione

1. L'istanza di autorizzazione all'accesso alle pertinenze dei bacini artificiali, quando caratterizzato da temporaneità e senza modifiche dello stato dei luoghi, deve essere redatta esclusivamente, pena la sua inammissibilità, secondo la modulistica in formato digitale di cui all'allegato D ed inoltrata all'Ente gestore.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. L'istanza di autorizzazione all'accesso ai canali, ai bacini artificiali e alle loro pertinenze deve essere redatta esclusivamente, pena la sua inammissibilità, secondo la modulistica in formato digitale di cui all'allegato D ed inoltrata alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica territorialmente competenti.
3. L'istanza di concessione per l'occupazione e l'uso di aree e spazi del demanio idrico deve essere redatta esclusivamente, pena la sua inammissibilità, secondo la modulistica in formato digitale di cui all'allegato D ed inoltrata alla competente Direzione generale degli Enti Locali e Finanze dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica.
4. Le istanze presentate in formato digitale dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione sostitutiva per marca da bollo, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, D.M. 10 novembre 2011, secondo lo schema di cui all'allegato D.

Articolo 31 Concorso di più domande

1. Le concessioni e autorizzazioni demaniali sono rilasciate con determinazione dirigenziale dell'Autorità demaniale, previo esperimento di procedura conforme ai principi comunitari di evidenza pubblica finalizzati al rispetto della parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, a tutela della concorrenza e della libertà di stabilimento.
2. Prima del rilascio di una nuova concessione, l'Autorità demaniale verifica che essa non contrasti con altre in corso di validità ovvero con interessi pubblici che rilevano sullo stesso ambito.
3. L'assegnazione del bene demaniale avverrà a favore del soggetto che offra le maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, tenendo anche conto, in particolare, della destinazione del bene demaniale in rapporto con gli interessi della collettività e dell'offerta complessiva di servizi finalizzati alla pubblica fruizione, alla sicurezza pubblica ed allo sviluppo delle pratiche sportive.
4. In ogni caso l'Autorità demaniale attribuisce priorità alle domande di concessione provenienti, nell'ordine, da:
 - a. Pubbliche Amministrazioni per le finalità istituzionali relative a pubblica sicurezza, pronto intervento, assistenza alla navigazione, manutenzione dell'alveo fluviale e sue pertinenze;
 - b. Pubbliche Amministrazioni, singole o associate, o soggetti con partecipazione in maggioranza pubblica che presentino progetti rivolti alla tutela ambientale e alla realizzazione di interventi di recupero, riqualificazione, valorizzazione dell'ambiente, anche eventualmente finalizzati alla fruizione pubblica;
 - c. Soggetti di cui all'articolo 2, che al momento della richiesta abbiano un progetto di opere e strutture, di interesse pubblico, già autorizzato, finalizzato allo svolgimento delle attività sopra menzionate, in aree confinanti al sito demaniale interessato dalla richiesta;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d. Privati che realizzino opere e infrastrutture d'interesse pubblico, nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell'area.
5. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, la competente Autorità demaniale individua il concessionario secondo la procedura di cui all'art. 28 del presente Atto di indirizzo.

Articolo 32 Procedura concorsuale per le concessioni

1. Se non vi sono domande di concessione rispondenti ai criteri di priorità di cui all'art. 31, l'assegnazione dell'area demaniale tra più richiedenti che soddisfino esigenze di pubblico interesse giudicate equivalenti, avviene previo esperimento di una procedura concorsuale.
2. Coloro che hanno presentato domande in concorrenza vengono invitati a presentare la propria offerta in aumento per iscritto in relazione al canone fissato come base d'asta dalle vigenti disposizioni regionali entro un termine stabilito dall'Autorità Demaniale.
3. L'offerta deve pervenire in busta chiusa, a mezzo raccomandata o a mano, nel luogo ed entro la data ed ora indicati nell'invito. Per le domande spedite con raccomandata fa fede la data del timbro dell'Ufficio Postale accettante. Le domande spedite con raccomandata entro il termine fissato, dovranno comunque pervenire al Protocollo dell'Ufficio entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine di cui al punto precedente, a pena di esclusione.
4. È convocata, quindi, una seduta pubblica, che avviene nel luogo, data ed ora precisati nel predetto invito ove si procede all'apertura delle buste; è redatto, quindi, un verbale da cui risulta l'individuazione della graduatoria delle offerte sulla base dell'art. 31, comma 3.
5. Qualora la concessione sia finalizzata all'esercizio di attività economiche e produttive, sulla base di quanto disposto dalla L.R. n. 24/2016, sarà cura del concessionario presentare telematicamente la pratica allo Sportello Unico per le Attività Produttive e per l'Edilizia (SUAPE) non appena ottenuta l'aggiudicazione provvisoria dell'area demaniale da parte del Servizio demanio e patrimonio territorialmente competente, in caso di occupazione d'area demaniale, previo nulla osta dell'Ente gestore.
6. Per il raccordo del procedimento finalizzato al rilascio di concessione demaniale con il procedimento unico SUAPE viene integralmente richiamato il contenuto della Circolare esplicativa interassessoriale dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, dell'Industria, dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, prot. 10851/Cir/1 del 29.3.2018 e s.m.i.
7. Per il trasporto di persone nei beni del demanio idrico, in sede di conferenza di servizi è fatto obbligo di acquisire anche il parere dell'Assessorato regionale dei Trasporti.



Articolo 33 Indirizzi per la misura unitaria del canone

1. Ai fini della determinazione del canone dovuto per l'occupazione dei beni del demanio idrico e relative pertinenze di proprietà della Regione, per finalità turistico-ricreativa e nautica da diporto, in via provvisoria e salvo conguaglio, e nelle more di una disciplina organica del demanio idrico regionale, sono applicate le misure unitarie del canone di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e del Regolamento approvato con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 342 del 5 agosto 1998, come modificati e sostituiti dall'art. 1, comma 251 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
2. La cauzione, prestata nei modi di legge a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione demaniale, pari ad almeno due annualità dell'importo del canone di concessione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento al Codice della Navigazione, potrà essere costituita tramite stipula di fideiussione bancaria o assicurativa presso primaria Compagnia, con tacito rinnovo, vincolata a favore dell'Amministrazione regionale.
3. Le autorizzazioni finalizzate al transito in acqua e a terra sono soggette al pagamento della misura minima del canone di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e del Regolamento approvato con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 342 del 5 agosto 1998, come modificati e sostituiti dall'art. 1, comma 251, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
4. Le autorizzazioni temporanee all'accesso e all'uso di specchi acquei dell'invaso e delle sue pertinenze possono essere rilasciate a titolo gratuito per il solo transito se di durata non superiore a 3 giorni all'anno qualora venga dimostrata in maniera oggettiva l'utilità sociale.

TITOLO VI SICUREZZA, VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 34 Provvedimenti dei comuni rivieraschi

1. I comuni rivieraschi territorialmente competenti adottano i necessari provvedimenti per dare attuazione al presente regolamento, adottano e mantengono in efficienza le necessarie misure per garantire la sicurezza di chi naviga.
2. I comuni rivieraschi territorialmente competenti possono adottare provvedimenti più restrittivi delle disposizioni di cui al presente documento, con particolare riferimento alle regole di circolazione e alle tipologie di attività ammesse, quando lo richiedano le finalità di cui all'art. 1.
3. I comuni rivieraschi territorialmente competenti predispongono e installano lungo le idrovie idonei pannelli informativi rivolti al pubblico, contenenti le seguenti informazioni minime:
 - a) cartografia dell'idrovia, con indicazione del luogo in cui il pannello è collocato;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b) cartografia della tratta di interesse per chi intende intraprendere la navigazione, con indicazione degli ostacoli che ne definiscono i confini iniziali e terminali ed evidenziazione di approdi, scivoli e opere di navigazione nonché di eventuali criticità per la navigazione;
 - c) indicazione delle attività consentite e vietate sulla tratta di cui al punto b);
 - d) disposizioni circa la navigabilità ed eventuali indicazioni su criticità e livelli di difficoltà per la navigazione.
4. I comuni rivieraschi territorialmente competenti curano l'aggiornamento dei pannelli informativi e ne trasmettono copia digitale ai circoli canottieri e kayak e agli operatori nautici operanti sulle idrovie oggetto del presente regolamento, affinché questi provvedano agli obblighi di pubblicità di cui all'art. 24, comma 1.

Articolo 35 Pubblicità e conoscenza delle regole di circolazione

- 1. Al fine di garantire una diffusa conoscenza delle regole di circolazione, i circoli canottieri, canoe e kayak e gli altri operatori hanno l'obbligo di rendere note ai propri iscritti e utenti le regole di circolazione che interessano l'uso dei beni del demanio idrico regionale oggetto della presente direttiva, curandone la redazione e l'aggiornamento, installando idonei segnali galleggianti nonché esporre, in prossimità dei punti maggiormente visibili, idonei pannelli informativi sulle norme di sicurezza e le regole d'uso del bene demaniale, dandone comunicazione ai Comuni interessati.
- 2. I soggetti non iscritti ai circoli canottieri, canoe e kayak hanno l'obbligo di munirsi previamente delle regole di circolazione di cui al comma 1, chiedendone copia ai Comuni interessati.

Articolo 36 Sicurezza della navigazione

- 1. Ai fini del rispetto delle condizioni di sicurezza nella navigazione è fatto obbligo a tutte le unità di navigazione di avere a bordo i mezzi di salvataggio individuali e collettivi e le dotazioni di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- 2. Ad eccezione della pratica sportiva effettuata da atleti tesserati ad associazioni riconosciute, è fatto obbligo a tutte le persone a bordo delle unità di navigazione a remi di indossare i dispositivi individuali di salvataggio;
- 3. I minori devono obbligatoriamente essere accompagnati o comunque assistiti da un responsabile maggiorenne.

Articolo 37 Vigilanza e sanzioni amministrative

- 1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla presente atto di indirizzo è effettuata dagli Enti locali (Comuni o loro Unioni) tramite gli organismi competenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo il corpo di polizia locale, le compagnie barracellari etc.).



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

2. La vigilanza, prevenzione e repressione *degli illeciti amministrativi e penali che si possono verificare nell'ambito fisico dei corsi d'acqua naturali, canali, bacini artificiali e stagni iscritti negli elenchi delle acque pubbliche* è effettuato dai Servizi territoriali dell'Ispettorato ripartimentale della Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.
3. Poiché gli ambiti di interesse del presente atto di indirizzo sono particolarmente sensibili per la loro valenza ambientale, paesaggistica e culturale, l'attività della Direzione generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale concerne anche le norme specifiche in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali e in materia di inquinamento;
4. Per l'accertamento delle violazioni possono essere utilizzati strumenti di rilevazione automatica delle infrazioni.

Articolo 38 Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di indirizzo, si fa rinvio al Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Allegati:

ALLEGATO A

Elenco dei bacini artificiali, canali e corsi d'acqua naturali, canali iscritti negli Elenchi delle acque pubbliche della Sardegna potenzialmente idonei all'esercizio in sicurezza di attività ricreative e turistico-sportive.

ALLEGATO B

Aree interdette, tratte di navigazione e siti attrezzati per l'ormeggio lungo i bacini artificiali, canali e corsi d'acqua naturali, canali iscritti negli Elenchi delle acque pubbliche della Sardegna.

ALLEGATO C

Elenco delle attività ricreative, turistiche e sportive che possono essere autorizzate nei bacini artificiali, canali e corsi d'acqua naturali, canali iscritti negli Elenchi delle acque pubbliche della Sardegna.

ALLEGATO D

Indicazione dei provvedimenti amministrativi da richiedere in funzione della tipologia di attività da esercitare sulle aree del demanio idrico e relativa modulistica.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Aggiornamento e integrazione dell'Atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 31 del 1998 e s.m.i., per la promozione dell'esercizio di attività ricreative e turistico-sportive nei bacini artificiali, nei canali, nei corsi d'acqua naturali e negli stagni iscritti negli Elenchi delle acque pubbliche della Sardegna, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4/52 del 16.2.2023.

ALLEGATO A

Elenco dei bacini artificiali, canali e corsi d'acqua naturali, canali iscritti negli Elenchi delle acque pubbliche della Sardegna potenzialmente idonei all'esercizio in sicurezza di attività ricreative e turistico-sportive.

Codice	Denominazione	Tipo di elemento idrico
01	Diga Eleonora d'Arborea a Cantoniera	Invaso artificiale Lago Omodeo
02	Diga sul Fiume Liscia a Calamaiu	Invaso artificiale Lago del Liscia
03	Diga Maccheronis	Invaso artificiale Lago sul Posada
04	Diga Pedra 'e Othoni	Invaso artificiale Lago Cedrino
05	Diga sul Rio Flumendosa a Nuraghe Arrubiu	Invaso artificiale Lago sul Flumendosa
06	Diga sul Rio Fluminimannu a Is Barroccus	Invaso artificiale Lago Is Barroccus
07	Diga sul Simbirizzi	Invaso artificiale Simbirizzi
08	Diga sul Rio Leni a Monti Arbus	Invaso artificiale Lago di Monti Mannu
09	Diga sul Rio Cixerri a Genna Is Abis	Invaso artificiale Lago Cixerri
10	Diga Punta Gennarta	Invaso artificiale Lago Corsi
11	Diga del Cuga	Invaso artificiale Lago Cuga
12	Canale Terramaini	Canale navigabile
13	Tratto fiume Temo	Corso d'acqua naturale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Aggiornamento e integrazione dell'Atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 31 del 1998 e s.m.i., per la promozione dell'esercizio di attività ricreative e turistico-sportive nei bacini artificiali, nei canali, nei corsi d'acqua naturali e negli stagni iscritti negli Elenchi delle acque pubbliche della Sardegna, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4/52 del 16.2.2023.

ALLEGATO B

Aree interdette, tratte di navigazione e siti attrezzati per l'ormeggio lungo i bacini artificiali, canali e corsi d'acqua naturali, canali iscritti negli Elenchi delle acque pubbliche della Sardegna.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


01 INVASO ARTIFICIALE LAGO OMODEO

OPERA DI SBARRAMENTO: DIGA DI ELEONORA D'ARBOREA A CANTONIERA

La diga Eleonora d'Arborea sbarrà il fiume Tirso a Cantoniera, una località a cinque chilometri da Busachi (Provincia di Oristano). Il progetto venne redatto dal prof. ing. Filippo Arredi, in collaborazione con il prof. ing. Ugo Ravaglioli e con l'ing. Augusto Pinto (1978). I lavori per la sua costruzione, iniziati nel 1982 e ultimati nell'ottobre del 1996, vennero assegnati all'impresa Grassetto Costruzioni S.p.A. di Tortona. La direzione dei lavori venne affidata prima all'ing. Francesco Scalfati, quindi, dal 1991, all'ing. Luigi Sanna. il collaudo è in corso.

Legenda

- Approdi
- Approdi
- ▨ Area d'interdizione di 200 metri
- ▨ Area d'interdizione di 100 metri dalla linea di battaglia
- ▨ Area d'interdizione di 200 metri dalla diga
- ▨ Livello di massima regolazione



QUOTA DI MASSIMA REGOLAZIONE



FASCIA COSTIERA



AREE INTERDETTE



APPRODI



FIUME TIRSO



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

02 INVASO ARTIFICIALE LAGO LISCIA


OPERA DI SBARRAMENTO: DIGA SUL LISCIA A CALAMAIU

La diga sbarra il fiume Liscia a Calamaiu, nel comune di Luras (Provincia di Olbia-Tempio). Il progetto venne redatto dall'ing. Claudio Marcello (1957). I lavori dello sbarramento, avviati nel 1958 e ultimati nel 1962, furono affidati all'Impresa Pietro Cidonio di Roma. Della direzione dei lavori fu incaricato l'ing. Marcello D'Anna. La diga venne collaudata il 16 marzo 2007. (Fonte: <https://www.enas.sardegna.it>)



Legenda

- Approdi**
- Approdi
 - Area d'interdizione di 200 metri
 - Area d'interdizione di 100 metri dalla linea di battigia
 - Livello di massima regolazione
 - Area d'interdizione di 200 metri dalla diga



QUOTA DI MASSIMA REGOLAZIONE

FASCIA COSTIERA

AREE INTERDETTE

APPRODI





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

03 INVASO ARTIFICIALE LAGO SUL POSADA

OPERA DI SBARRAMENTO: DIGA MACCHERONIS

La diga, a gravità ordinaria in calcestruzzo, è alta m. 31. Fu costruita negli anni dal 1956 al 1960 su progetto dell'ing. R. Boschini dello Studio S.D.D. di Milano. (Fonte: <https://www.enas.sardegna.it>; foto tratta da wikipedia)

Legenda

Approdi




Area d'interdizione di 200 metri

Area d'interdizione di 200 metri dalla diga

Area d'interdizione di 100 metri dalla linea di battigia

Livello di massima regolazione



QUOTA DI MASSIMA REGOLAZIONE

FASCIA COSTIERA

AREE INTERDETTE

APPRODI





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


04 INVASO ARTIFICIALE LAGO CEDRINO

OPERA DI SBARRAMENTO: DIGA PEDRA 'E OTHONI

La diga sbarra il fiume Cedrino in località Pedra 'e Othoni, nel comune di Dorgali (Provincia di Nuoro). Il progetto esecutivo venne redatto dagli ingegneri Vecellio, Casara, Minghetti, Cisternino e, in qualità di collaboratore, Weter (1962-63, progetto originario). L'ing. Giancarlo Tomasi progettò il sopraelevamento della diga e il manto metallico (1967-70), così come pure le tre opere di scarico superficiale (1975-78). I lavori, consegnati nel 1964 e ultimati nel 1994, vennero affidati alla impresa DIPENTA S.p.A. di Roma. La direzione dei lavori fu assegnata all'ing. Giancarlo Tomasi. La diga venne collaudata il 29 aprile 1999. (Fonte: <https://www.enas.sardegna.it>)

Legenda

- Approdi
- Approdi
 - Area d'interdizione di 200 metri
 - Area d'interdizione di 100 metri dalla linea di battigia
 - Area d'interdizione di 200 metri dalla diga
 - Livello di massima regolazione



QUOTA DI MASSIMA REGOLAZIONE



FASCIA COSTIERA



AREE INTERDETTE



APPRODI







REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

05 INVASO ARTIFICIALE LAGO FLUMENDOSA

OPERA DI SBARRAMENTO: DIGA SUL RIO FLUMENDOSA
A NURAGHE ARRUBIU

La diga sbarrò il fiume Flumendosa a Nuraghe Arrubiu, nel comune di Orroli (Provincia di Cagliari). Il progetto venne redatto dal prof. ing. Filippo Arredi (1953). I lavori per la sua costruzione furono affidati nel 1953 alla Società Italiana per Condotte d'Acqua di Roma e terminarono nel 1959. Della direzione dei lavori fu incaricato l'ing. Giovanni Audoly. La diga venne collaudata nel marzo 2006. (Fonte; <https://www.enas.sardegna.it>)





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

06 INVASO ARTIFICIALE IS BARROCUS


OPERA DI SBARRAMENTO: DIGA SUL FLUMINIMANNU
A IS BARROCUS

La diga sbarra il fiume Fluminimannu a Is Barocus, nel comune di Isili (Provincia di Cagliari). Il progetto venne redatto dagli ingegneri Roberto Binaghi, Mario Mulas, Vittorio Dessi, Roberto Silvano, con la consulenza generale del prof. ing. Costantino Fassò e del prof. Giuseppe Pecorini (1978-83). I lavori per la sua realizzazione, avviati nel luglio 1985 e terminati nell'aprile 1991, furono affidati alla To.Co. S.r.l., società costituita tra le imprese Torri di Milano e Co.Ge. (Costruzioni Generali Parma) S.p.A. di Parma. La direzione dei lavori fu affidata all'ing. Bruno Demurtas. La diga venne collaudata il 15 maggio 2008. (Fonte; <https://www.enas.sardegna.it>)



Legenda

Approdi
● Approdi
Area d'interdizione di 200 metri
Area d'interdizione di 200 metri dalla diga
Area d'interdizione di 100 metri dalla linea di battigia
Livello di massima regolazione





QUOTA DI MASSIMA REGOLAZIONE

FASCIA COSTIERA

AREE INTERDETTE

APPRODI





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

07 INVASO ARTIFICIALE DEL SIMBIRIZZI


OPERA DI SBARRAMENTO: DIGA SIMBIRIZZI

L'invaso del Simbirizzi è stato realizzato in una conca naturale, in prossimità dell'abitato di Quartu Sant'Elena (Provincia di Cagliari). Oltre alla diga principale, a chiusura delle depressioni naturali presenti sulle sponde del lago sono stati realizzati tre argini in materiali sciolti. Il progetto esecutivo venne stilato dall'ing. Mario Mulas (1975). I lavori di costruzione, consegnati nel 1978 e ultimati nel 1985, vennero affidati all'impresa DIPENTA S.p.A. di Roma. La direzione dei lavori fu assunta dall'ing. Giorgio Pettinau. Il collaudo è in corso. (Fonte; <https://www.enas.sardegna.it>)



Legenda

- Approdi
- Approdi
- ▨ Area d'interdizione di 200 metri
- ▨ Area d'interdizione di 100 metri dalla linea di battigia
- ▨ Area d'interdizione di 200 metri dalla diga
- ▨ Livello di massima regolazione



QUOTA DI MASSIMA REGOLAZIONE



FASCIA COSTIERA



AREE INTERDETTE



APPRODI





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


08 INVASO ARTIFICIALE LAGO DI MONTIMANNU

OPERA DI SBARRAMENTO: DIGA SUL RIO LENI A MONTE ARBUS

La diga sbarrò il Rio Leni a Monte Arbus, nel comune di Villacidro (Provincia del Medio Campidano). Il progetto fu approntato dagli ingegneri Giuseppe Manca, Roberto Binaghi e Federico Castia (1973). Dei lavori per la sua costruzione, consegnati nel 1976 e terminati nel 1987, fu incaricata l'Impresa Lodigiani S.p.A. di Milano. La direzione dei lavori venne affidata all'ing. Giovanni Audoly.
La diga venne collaudata il 30 gennaio 2005. (Fonte: <https://www.enas.sardegna.it>)

Legenda

- Approdi
 Area d'interdizione di 200 metri
 Area d'interdizione di 100 metri dalla linea di battigia
 Area d'interdizione di 200 metri dalla diga
 Livello di massima regolazione



QUOTA DI MASSIMA REGOLAZIONE



FASCIA COSTIERA



AREE INTERDETTE



APPRODI





REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA


09 INVASO ARTIFICIALE LAGO CIXERRI

OPERA DI SBARRAMENTO: DIGA SUL RIO CIXERRI
A GENNA IS ABIS

La diga sbarrò il fiume Cixerri a Genna Is Abis, tra i comuni di Uta e Villaspeciosa (Provincia di Cagliari). Il lago artificiale è formato dalla diga principale e da due argini in materiali sciolti. Il progetto esecutivo dell'opera porta la firma dell'ing. Mario Mulas (1977), con il quale collaborarono gli ingegneri Salvatore Cantone, Vittorio Dessi e Francesco Frongia. I lavori di costruzione, cominciati nel settembre 1980 e terminati nel maggio 1992, vennero assunti dall'impresa DIPENTA S.p.A. di Roma. La direzione dei lavori venne assegnata prima all'ing. Mario Mulas, quindi, dall'ottobre 1991, all'ing. Rinaldo Cau. La diga venne collaudata il 23 luglio 2002. (Fonte; <https://www.enas.sardegna.it>)

Legenda

- Appodi Appodi
 Area d'interdizione di 200 metri
 Area d'interdizione di 100 metri dalla linea di battigia
 Area d'interdizione di 200 metri dalla diga
 Livello di massima regolazione



QUOTA DI MASSIMA
REGOLAZIONE



FASCIA COSTIERA



AREE INTERDETTE



APPRODI





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

10 INVASO ARTIFICIALE LAGO CORSI


OPERA DI SBARRAMENTO: DIGA PUNTA GENNARTA

La diga sbarra il Rio Canonica a Punta Gennarta, nel comune di Iglesias (Provincia di Carbonia- Iglesias). Il progetto esecutivo venne stilato dall'ing. Nullo Albertelli (1958). I lavori per la sua costruzione, iniziati nel marzo 1959 e conclusi nel maggio 1964, vennero affidati all'Impresa Giovanni Ghella di Colleretto Castelnuovo (TO). L'ing. Giovanni Berretta ha curato la direzione dei lavori. La diga venne collaudata il 26 luglio 1971. (Fonte; <https://www.enas.sardegna.it>)



Legenda

- Approdi**
- Approdi
 - Area d'interdizione di 200 metri
 - Area d'interdizione di 100 metri dalla linea di battigia
 - Livello di massima regolazione
 - Area d'interdizione di 200 metri dalla diga



QUOTA DI MASSIMA REGOLAZIONE

FASCIA COSTIERA

AREE INTERDETTE

APPRODI





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

11 INVASO ARTIFICIALE LAGO CUGA


OPERA DI SBARRAMENTO: DIGA DEL CUGA

La diga sbarra il Rio Cuga a Nuraghe Attentu, nel comune di Uri (Provincia di Sassari). Il progetto esecutivo venne stilato dagli ingegneri Giuseppe Sapienza e Velio Princivalle (1955, progetto sbarramento originario) e dall'ing. Samuele Paolo Algranati (1969). I lavori, cominciati nel 1956 e conclusi nel 1974, furono affidati all'Impresa Ing. Antonio & Pasquale Di Penta S.p.A. di Roma. La direzione dei lavori fu affidata nella prima fase all'ing. Luciano Pinna, nella seconda e terza fase agli ingegneri Luciano Pitzurra e Saverio Baccini. Il collaudo è in corso. (Fonte; <https://www.enas.sardegna.it>)



Legenda

- Approdi
- Approdi
- Area d'interdizione di 200 metri
- Area d'interdizione di 200 metri dalla diga
- Area d'interdizione di 100 metri dalla linea di battigia
- Livello di massima regolazione



QUOTA DI MASSIMA REGOLAZIONE

FASCIA COSTIERA

AREE INTERDETTE E APPRODI



RIO CUGA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

12 CANALE TERRAMAINI

CANALE NAVIGABILE



il canale Terramaini - La Palma è invero rubricato nell'elenco delle linee navigabili di 2^a Classe. Il Decreto Luogotenenziale n. 1536 del 31 maggio 1917 col quale sono dichiarate di seconda classe alcune linee navigabili, richiama infatti, tra le altre, le linee Cagliari - Campidano di Cagliari e Decimomannu - Cagliari, rispettivamente al n.31 e al n.49. L'identificazione del canale quale idrovia rubricata al n. 31 del citato D.Lgt. n. 1536/1917 è confermata nella stessa Relazione del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Sardegna sulle opere realizzate nel periodo compreso fra il 15 agosto 1925 ed il 30 giugno 1926, recentemente trasmessa per le vie brevi da codesta Amministrazione, con la specificazione che "... detto canale offrirà pure una via di navigazione interna per trasporto dei vini dal Campidano al mare..." (Cit. Relazione del Provveditorato alle Opere Pubbliche per la Sardegna sulle opere realizzate nel periodo compreso fra il 15 agosto 1925 ed il 30 giugno 1926, Provveditorato Generale dello Stato - Libreria, Roma 1926, pag. 21)





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

13 FIUME TEMO

CORSO D'ACQUA NATURALE





REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Aggiornamento e integrazione dell'Atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 31 del 1998 e s.m.i., per la promozione dell'esercizio di attività ricreative e turistico-sportive nei bacini artificiali, nei canali, nei corsi d'acqua naturali e negli stagni iscritti negli Elenchi delle acque pubbliche della Sardegna, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4/52 del 16.2.2023.

ALLEGATO C

Elenco delle attività ricreative, turistiche e sportive che possono essere autorizzate nei bacini artificiali, canali e corsi d'acqua naturali, canali iscritti negli Elenchi delle acque pubbliche della Sardegna.

1. ATTIVITÀ SENZA ACCESSO ALLO SPECCHIO D'ACQUA

- 1.1. Campi base per attività scoutistiche
- 1.2. Aree attrezzate per picnic
- 1.3. Aree attrezzate per campo giochi (da 5 a 12 anni)
- 1.4. Aree attrezzate per sosta camper
- 1.5. Allestimento punti di ristoro
- 1.6. Attività di pesca individuale da riva
- 1.7. Escursioni a piedi, in bicicletta, a cavallo, lungo le strade di servizio dei canali adduttori, lungo le sponde dei fiumi, lungo le rive dei laghi artificiali e degli stagni
- 1.8. Visite didattiche e di istruzione sulle opere del SIMR
- 1.9. Attività sportive diverse da quelle acquatiche (corsa, ciclismo, atletica, ecc. - escluse gare con mezzi a motore e gare di tiro con armi da fuoco)
- 1.10. Birdwatching
- 1.11. Gare di pesca dalla riva senza accesso allo specchio d'acqua
- 1.12. Manifestazioni lungo itinerari storici e religiosi (rievocazioni, processioni, pellegrinaggi)
- 1.13. Manifestazioni di rievocazione storica, delle tradizioni e del folklore locale e regionale

2. ATTIVITÀ CHE POSSONO COMPORTARE L'ACCESSO ALLO SPECCHIO D'ACQUA

- 2.1. Balneazione
- 2.2. Escursioni su natante nei laghi e negli stagni (yachting)
- 2.3. Escursioni subacquee nei laghi e negli stagni
- 2.4. Gare di canoa, di wakesurf, sci nautico, foil surf, wakeboard, kitesurf
- 2.5. Gare di pesca sullo specchio d'acqua con impiego di natanti
- 2.6. Gare di nuoto e altri sport acquatici a squadre (pallanuoto, ecc)
- 2.7. Scuole di vela, canoa, kayak, sci nautico, sup e simili
- 2.8. Noleggio e locazione di unità di navigazione non a motore
- 2.9. Noleggio con conducente di unità a motore



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

3. ALTRE ATTIVITÀ

- 3.1. Attività di supporto alle attività nautiche (rimessaggio natanti)
- 3.2. Attività di documentazione e promozione del territorio (pubblicità istituzionale, filmati e riprese)
- 3.3. Indagini scientifiche sulla fauna, la flora, i biotopi, le acque ecc.
- 3.4. Manifestazioni teatrali, culturali e spettacoli musicali con o senza installazioni sullo specchio d'acqua



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Aggiornamento e integrazione dell'Atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 31 del 1998 e s.m.i., per la promozione dell'esercizio di attività ricreative e turistico-sportive nei bacini artificiali, nei canali, nei corsi d'acqua naturali e negli stagni iscritti negli Elenchi delle acque pubbliche della Sardegna, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4/52 del 16.2.2023.

ALLEGATO D

Indicazione dei provvedimenti amministrativi da richiedere in funzione della tipologia di attività da esercitare sulle aree del demanio idrico e relativa modulistica.

Accesso temporaneo ai corsi d'acqua naturali e stagni iscritti negli elenchi delle acque pubbliche.

Libero

Accesso ai bacini artificiali e relative pertinenze, quando temporanee e senza modifiche dello stato dei luoghi

Tipologia attività: Visite didattiche e di istruzione sulle opere dell'invaso [1.8.]; Gare di pesca dalla riva senza accesso allo specchio d'acqua [1.11.]

Tipologia modulistica: Modello A_ Autorizzazione da parte dell'Ente gestore

Svolgimento di attività su aree demaniali senza accesso allo specchio d'acqua

Tipologia attività: Campi base per attività scoutistiche [1.1.]; Aree attrezzate per picnic [1.2.]; Aree attrezzate per campo giochi [1.3.]; Aree attrezzate per sosta camper [1.4.]; Allestimento punti di ristoro [1.5.]; Escursioni a piedi, in bicicletta, a cavallo, lungo le strade di servizio dei canali adduttori, lungo le sponde dei fiumi, lungo le rive dei laghi artificiali e degli stagni [1.7.]; Attività sportive diverse da quelle acquatiche (corsa, ciclismo, atletica, ecc. escluse gare con mezzi a motore e gare di tiro con armi da fuoco) [1.9.]; 1.10. Birdwatching [1.10.]; Manifestazioni lungo itinerari storici e religiosi (rievocazioni, processioni, pellegrinaggi) [1.12.]; Manifestazioni di rievocazione storica, delle tradizioni e del folklore locale e regionale [1.13.]; Manifestazioni teatrali, culturali e spettacoli musicali senza installazioni sullo specchio d'acqua [3.4.]

Tipologia modulistica: Modello B_ Autorizzazione demaniale da parte del Servizio demanio e patrimonio dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Svolgimento di attività su aree demaniali con accesso allo specchio d'acqua senza occupazione permanente di aree demaniali

Tipologia attività: Gare di canoa, di wakesurf, sci nautico, foil surf, wakeboard, kytesurf [2.4.]; Gare di pesca sullo specchio d'acqua con impiego di natanti [2.5.]*; Gare di nuoto e altri sport acquatici a squadre (pallanuoto, ecc) [2.6.]; Manifestazioni teatrali, culturali e spettacoli musicali con installazioni sullo specchio d'acqua [3.4.]; Attività di documentazione e promozione del territorio (pubblicità istituzionale, filmati e riprese) [3.2.]; Indagini scientifiche sulla fauna, la flora, i biotopi, le acque ecc [3.3.]

Tipologia modulistica: Modello B_ Autorizzazione demaniale da parte del Servizio demanio e patrimonio dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna previa Autorizzazione alla pesca da parte del competente Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale

Svolgimento di Attività con occupazione permanente di aree demaniali

Tipologia attività: Noleggio e locazione di unità di navigazione non a motore [2.8.]; Noleggio con conducente di unità a motore [2.9.]; Campi base per attività scoutistiche [1.1.]; Aree attrezzate per picnic [1.2.]; Aree attrezzate per campo giochi [1.3.]; Aree attrezzate per sosta camper [1.4.]; Allestimento punti di ristoro [1.5.]; Scuole di vela, canoa, kayak, sci nautico, sup e simili [2.7.]; Attività di supporto alle attività nautiche (rimessaggio natanti) [3.1.]

Tipologia modulistica: Modello C_ Concessione demaniale da parte del Servizio demanio e patrimonio dell'Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna previa Autorizzazione alla pesca da parte del competente Servizio pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER MARCA DA BOLLO

(art.47 d.p.r. 28 Dicembre 2000, n. 445 – D.M. 10 Novembre 2011)

Il/La sottoscritt
Nato a prov. il
Codice fiscale

avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale 10.11.2011 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi

DICHIARA

che la marca da bollo n. <input type="text"/> apposta nello spazio sottostante sull'originale della presente dichiarazione è stata annullata
apporre qui la marca da bollo

L'originale della presente dichiarazione è custodito dal sottoscritto (con impegno di metterlo a disposizione per eventuali controlli e verifiche ai sensi di legge) presso il seguente indirizzo:

Località Via n.

Luogo e data

Il dichiarante

L'annullamento del contrassegno, applicato nell'apposito spazio, dovrà avvenire tramite apposizione della data di presentazione della dichiarazione. La presente dichiarazione, deve essere inviata in modalità telematica.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MODELLO DI DOMANDA_A

Autorizzazione da parte dell'Ente gestore

All'Ente gestore dell'opera del demanio idrico regionale

E p.c.:

Alla Regione Autonoma della Sardegna

Direzione generale degli Enti locali e Finanze

Indirizzo pec:

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per l'accesso ai bacini artificiali e relative pertinenze, per lo svolgimento di attività temporanee e senza modifiche dello stato dei luoghi.

Il/La sottoscritt

Nato a prov. il

Codice fiscale

residente in prov. via

1. Privato Cittadino 2. Ditta/Società a scopo produttivo; 3. Associazione/Ditta senza scopo di lucro;

(da compilare solo se si è barrata la casella 2 o la casella 3 e sempre se l'attività oggetto di richiesta comporta l'accesso anche estemporaneo allo specchio d'acqua)

Rappresentate legale della Ditta/Società Nome o Rag. Sociale della ditta

Cod. Fisc. o P.IVA

con Residenza o sede Legale in Via , n° ,

C.A.P. nel Comune di Prov.

consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

CHIEDE



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

il rilascio dell'autorizzazione per l'accesso temporaneo ai bacini artificiali e relative pertinenze, per lo svolgimento di attività caratterizzate da elevata temporaneità e senza modifiche dello stato dei luoghi che interessano la seguente opera idraulica

ubicata nel comune di

individuata catastalmente al (*compilare se necessario ad identificare l'opera*):

Foglio particella

Foglio particella

Foglio particella

Il rilascio dell'Autorizzazione è richiesta per (*barrare la casella di interesse*):

- attività di pesca da sponda visite a scopo didattico-culturale, riguardanti le opere e le loro pertinenze
 passaggio lungo le strade di servizio adiacenti alle opere lineari (canali) passaggio lungo le strade di accesso alle opere e loro pertinenze passaggio lungo strade circumlacuali e/o sul coronamento delle dighe

Denominazione e tipologia della manifestazione, oggetto della manifestazione (*indicare il motivo della richiesta e il tipo di manifestazione*):

Data della manifestazione: dal al

A tal fine,

DICHIARA

di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni dell'allegato alla Delib.G.R. n. xx/xx del xx/xx/2024, recante "Aggiornamento e integrazione dell'Atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 31 del 1998 e s.m.i., per la promozione dell'esercizio di attività ricreative e turistico-sportive nei bacini artificiali, nei canali, nei corsi d'acqua naturali e negli stagni iscritti negli Elenchi delle acque pubbliche della Sardegna, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4/52 del 16.2.2023", in riferimento alla attività prevista;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- di uniformarsi alle prescrizioni specifiche contenute nel provvedimento e in particolare di avere effettuato una attenta verifica delle condizioni di sicurezza di tutte le aree interessate dalle attività previste, come condizionatamente richiesto nel provvedimento;
- di sollevare l'Ente da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione o delle attività comunque esercitate, e di assumere a proprio carico l'eventuale risarcimento dei danni causati;
- di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso dell'autorizzazione rilasciata;
- di accettare incondizionatamente la sospensione dell'autorizzazione o la sua revoca, in dipendenza di cause di forza maggiore, per esigenze di sicurezza delle opere e di pubblica incolumità.
- di essere a conoscenza che l'autorizzazione rilasciata dall'Ente gestore non costituisce deroga all'acquisizione di pareri, nulla osta e/o autorizzazioni da parte di altre autorità necessari in relazione all'attività da espletare;
- di impegnarsi alla costituzione di un deposito cauzionale, ove richiesto nel provvedimento autorizzativo costituito;
- di impegnarsi alla sottoscrizione di adeguata polizza assicurativa che copra eventuali rischi cui possono andare incontro i partecipanti, la responsabilità civile verso terzi, i danni a beni ed opere facenti parte del demanio idrico regionale, riferita al tipo di manifestazione/attività prevista ed oggetto dell'autorizzazione;
- di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione delle informazioni riportate nella presente domanda di autorizzazione.

Inoltre

DICHIARA CHE

il responsabile della manifestazione è il sig. di cui allega fotocopia leggibile del documento di identità;

il responsabile di primo soccorso è il sig. di cui allega fotocopia leggibile del documento di identità;

Allega i seguenti documenti:

- copia documento di identità, in corso di validità, non autenticata, del sottoscrittore dell'istanza;
- dettagliata relazione descrittiva, sottoscritta dal richiedente, dell'evento/manifestazione e delle modalità di svolgimento, contenente: il periodo o la data di svolgimento; l'orario di inizio e fine, ed eventualmente gli orari per la preparazione della manifestazione e/o l'allestimento del sito (es. installazione cartelli, montaggio di eventuali pannelli, attrezzature mobili) e per la rimessa in pristino dei luoghi alla fine dell'evento; indicazione del numero dei partecipanti previsti (atleti, pubblico, ecc.);
- (Privati cittadini, Ditte, Associazioni, Società) copia della Comunicazione dei Rischi (CDR) presenti nelle aree del bacino artificiale interessate dalla richiesta, predisposta e messa a disposizione sul proprio sito web istituzionale dal soggetto Gestore del bacino artificiale, datata e debitamente sottoscritta in segno di presa visione e di avvenuta conoscenza;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- (Ditte, Associazioni, Società) Piano di Gestione delle emergenze (PGE), redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato e iscritto al relativo ordine professionale, contenente la descrizione delle misure di soccorso previste (es. ambulanza, medico, infermieri, vigili del fuoco) in funzione dei rischi presenti nelle aree del bacino artificiale interessate dalla richiesta, di quelli connessi all'attività oggetto di richiesta, del numero di partecipanti e in ottemperanza alle vigenti normative, nonché le misure atte a garantire il rispetto delle vigenti normative antincendio;
- corografia in scala 1:25.000 (IGM) e planimetria in scala 1:10.000 (CTR) o di maggiore dettaglio con l'indicazione della superficie interessata oggetto della richiesta, con precise indicazioni toponomastiche;
- eventuali documenti attestanti precedenti provvedimenti autorizzativi/pareri rilasciati dall'Enas ;
- stralcio della mappa catastale aggiornata con indicazione dei mappali interessati dai lavori e dalle opere da eseguire e dei confini demaniali nonché indicazione delle superfici demaniali da occupare;
- la licenza di pesca sportiva in acque interne rilasciata dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agropastorale, o da altra amministrazione provinciale o regionale italiana;
- copia dei contratti delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente per il tipo di manifestazione/attività prevista;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.G.R. 6.12.2004, n. 14/R, la documentazione tecnica dovrà essere firmata da tecnici abilitati ed il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta del responsabile del procedimento, l'eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria ai fini dell'istruttoria.

Luogo e data

Il dichiarante

Le comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

(da indicare solo se diverso dalla residenza)

Referente per i rapporti con l'Amministrazione concedente:

(da indicare nel caso di concessione richiesta da più soggetti)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MODELLO DI DOMANDA_B

Autorizzazione demaniale

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale degli Enti locali e Finanze
Indirizzo pec:

Oggetto: Richiesta di autorizzazione per l'accesso ai bacini e canali artificiali e relative pertinenze

Il/La sottoscritt

Nato a prov. il

Codice fiscale

residente in prov. via

1. Privato Cittadino 2. Ditta/Società a scopo produttivo; 3. Associazione/Ditta senza scopo di lucro;

(da compilare solo se si è barrata la casella 2 o la casella 3 e sempre se l'attività oggetto di richiesta comporta l'accesso anche estemporaneo allo specchio d'acqua).

Rappresentate legale della Ditta/Società Nome o Rag. Sociale della ditta

Cod. Fisc. o P.IVA

con Residenza o sede Legale in Via , n° ,

C.A.P. nel Comune di Prov.

consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione per l'accesso temporaneo ai bacini e canali artificiali e relative pertinenze, per la seguente opera idraulica



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ubicata nel comune di

individuata catastalmente al (*compilare se necessario ad identificare l'opera*):

Foglio particella

Foglio particella

Foglio particella

Il rilascio dell'Autorizzazione è richiesta per (*barrare la casella di interesse*):

- Campi base per attività scoutistiche
- Aree attrezzate per picnic
- Aree attrezzate per campo giochi (da 5 a 12 anni)
- Aree attrezzate per sosta camper
- Allestimento punti di ristoro
- Escursioni a piedi, in bicicletta, a cavallo, lungo le strade di servizio dei canali adduttori, lungo le sponde dei fiumi, lungo le rive dei laghi artificiali e degli stagni
- Attività sportive diverse da quelle acquatiche (corsa, ciclismo, atletica, ecc. escluse gare con mezzi a motore e gare di tiro con armi da fuoco)
- Birdwatching;
- Manifestazioni lungo itinerari storici e religiosi (rievocazioni, processioni, pellegrinaggi)
- Manifestazioni di rievocazione storica, delle tradizioni e del folklore locale e regionale
- Manifestazioni teatrali, culturali e spettacoli musicali senza installazioni sullo specchio d'acqua
- Gare di canoa, di wakesurf, sci nautico, foil surf, wakeboard, kytesurf
- Gare di pesca sullo specchio d'acqua con impiego di natanti
- Gare di nuoto e altri sport acquatici a squadre (pallanuoto, ecc)
- Manifestazioni teatrali, culturali e spettacoli musicali con installazioni sullo specchio d'acqua

Denominazione e tipologia della manifestazione, oggetto della manifestazione (*indicare il motivo della richiesta e il tipo di manifestazione*):

Data della manifestazione: dal al

Accesso allo specchio acque SI NO

A tal fine,

DICHIARA



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni dell'allegato alla Delib.G. R. n. xx/xx del xx/xx/2024, recante "Aggiornamento e integrazione dell'Atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 31 del 1998 e s.m.i., per la promozione dell'esercizio di attività ricreative e turistico-sportive nei bacini artificiali, nei canali, nei corsi d'acqua naturali e negli stagni iscritti negli Elenchi delle acque pubbliche della Sardegna, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4/52 del 16.2.2023", in riferimento alla attività prevista;
- di uniformarsi alle prescrizioni specifiche contenute nel provvedimento e in particolare di avere effettuato una attenta verifica delle condizioni di sicurezza di tutte le aree interessate dalle attività previste, come condizionatamente richiesto nel provvedimento;
- di sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione o delle attività comunque esercitate, e di assumere a proprio carico l'eventuale risarcimento dei danni causati;
- di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso dell'autorizzazione rilasciata;
- di accettare incondizionatamente la sospensione dell'autorizzazione o la sua revoca, in dipendenza di cause di forza maggiore, per esigenze di sicurezza delle opere e di pubblica incolumità;
- di essere a conoscenza che l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione regionale non costituisce deroga all'acquisizione di pareri, nulla osta e/o autorizzazioni da parte di altre autorità necessari in relazione all'attività da espletare;
- di impegnarsi alla costituzione di un deposito cauzionale, ove richiesto nel provvedimento autorizzativo costituito;
- di impegnarsi alla sottoscrizione di adeguata polizza assicurativa che copra eventuali rischi cui possono andare incontro i partecipanti, la responsabilità civile verso terzi, i danni a beni ed opere facenti parte del demanio idrico regionale, riferita al tipo di manifestazione/attività prevista ed oggetto dell'autorizzazione;
- di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione delle informazioni riportate nella presente domanda di autorizzazione.

Inoltre,

DICHIARA CHE

il responsabile della manifestazione è il sig. di cui allega fotocopia leggibile del documento di identità;

il responsabile di primo soccorso è il sig. di cui allega fotocopia leggibile del documento di identità;

Allega i seguenti documenti:

- copia documento di identità, in corso di validità, non autenticata, del sottoscrittore dell'istanza;
- dettagliata relazione descrittiva, sottoscritta dal richiedente, dell'evento/manifestazione e delle modalità di svolgimento, contenente: il periodo o la data di svolgimento; l'orario di inizio e fine, ed eventualmente gli orari per la preparazione della manifestazione e/o l'allestimento del sito (es. installazione cartelli, montaggio



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

di eventuali pannelli, attrezzature mobili) e per la rimessa in pristino dei luoghi alla fine dell'evento;
indicazione del numero dei partecipanti previsti (atleti, pubblico, ecc.);

(Privati cittadini, Ditte, Associazioni, Società) copia della Comunicazione dei Rischi (CDR) presenti nelle aree del bacino artificiale interessate dalla richiesta, predisposta e messa a disposizione sul proprio sito web istituzionale dal soggetto Gestore del bacino artificiale, datata e debitamente sottoscritta in segno di presa visione e di avvenuta conoscenza;

(Ditte, Associazioni, Società) Piano di Gestione delle emergenze (PGE), redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato e iscritto al relativo ordine professionale, contenente la descrizione delle misure di soccorso previste (es. ambulanza, medico, infermieri, vigili del fuoco) in funzione dei rischi presenti nelle aree del bacino artificiale interessate dalla richiesta, di quelli connessi all'attività oggetto di richiesta, del numero di partecipanti e in ottemperanza alle vigenti normative, nonché le misure atte a garantire il rispetto delle vigenti normative antincendio;

corografia in scala 1:25.000 (IGM) e planimetria in scala 1:10.000 (CTR) o di maggiore dettaglio con l'indicazione della superficie interessata oggetto della richiesta, con precise indicazioni toponomastiche;

eventuali documenti attestanti precedenti provvedimenti autorizzativi/pareri rilasciati;

stralcio della mappa catastale aggiornata con indicazione dei mappali interessati dai lavori e dalle opere da eseguire e dei confini demaniali nonché indicazione delle superfici demaniali da occupare;

la licenza di pesca sportiva in acque interne rilasciata dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, o da altra amministrazione provinciale o regionale italiana;

copia dei contratti delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente per il tipo di manifestazione/attività prevista.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.G.R. 6.12.2004, n. 14/R, la documentazione tecnica dovrà essere firmata da tecnici abilitati ed il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta del responsabile del procedimento, l'eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria ai fini dell'istruttoria.

Luogo e data

Il dichiarante

Le comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

(da indicare solo se diverso dalla residenza)

Referente per i rapporti con l'Amministrazione concedente:

(da indicare nel caso di concessione richiesta da più soggetti)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

MODELLO DI DOMANDA_C

Concessione demaniale

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale degli Enti locali e Finanze
Indirizzo PEC _____

Oggetto: Richiesta di concessione demaniale per l'accesso ai bacini e canali artificiali e relative pertinenze con occupazione permanente di aree demaniali.

Il/La sottoscritt

Nato a _____ prov _____ il _____

Codice fiscale _____

residente in _____ prov _____ via _____

1. Privato Cittadino 2. Ditta/Società a scopo produttivo; 3. Associazione/Ditta senza scopo di lucro;

(da compilare solo se si è barrata la casella 2 o la casella 3 e sempre se l'attività oggetto di richiesta comporta l'accesso anche estemporaneo allo specchio d'acqua).

Rappresentate legale della Ditta/Società Nome o Rag. Sociale della ditta _____

Cod. Fisc. o P.IVA _____

con Residenza o sede Legale in Via _____, n° _____,

C.A.P. _____ nel Comune di _____ Prov. _____

consapevole delle responsabilità penali connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e delle conseguenze in termini di decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

CHIEDE

il rilascio della concessione demaniale **per l'accesso temporaneo ai bacini e canali artificiali e relative pertinenze con occupazione permanente di aree demaniali** nella seguente opera idraulica



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ubicata nel comune di

individuata catastalmente al (*compilare se necessario ad identificare l'opera*):

Foglio particella

Foglio particella

Foglio particella

Il rilascio della concessione demaniale è richiesta per (*barrare la casella di interesse*):

- Noleggio e locazione di unità di navigazione non a motore
- Noleggio con conducente di unità a motore
- Campi base per attività scoutistiche
- Aree attrezzate per picnic
- Aree attrezzate per campo giochi
- Aree attrezzate per sosta camper
- Allestimento punti di ristoro
- Scuole di vela, canoa, kayak, sci nautico, sup e simili
- Attività di supporto alle attività nautiche (rimessaggio natanti)

Denominazione dell'attività:

Accesso allo specchio acque SI NO

A tal fine,

DICHIARA

di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni dell'allegato alla Delib.G.R. n. xx/xx del xx/xx/2024, recante "Aggiornamento e integrazione dell'Atto di indirizzo, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 31 del 1998 e s.m.i., per la promozione dell'esercizio di attività ricreative e turistico-sportive nei bacini artificiali, nei canali, nei corsi d'acqua naturali e negli stagni iscritti negli Elenchi delle acque pubbliche della Sardegna, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4/52 del 16.2.2023", in riferimento alla attività prevista;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- di uniformarsi alle prescrizioni specifiche contenute nel provvedimento e in particolare di avere effettuato una attenta verifica delle condizioni di sicurezza di tutte le aree interessate dalle attività previste, come condizionatamente richiesto nel provvedimento;
- di sollevare l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione o delle attività comunque esercitate, e di assumere a proprio carico l'eventuale risarcimento dei danni causati;
- di non cedere a terzi, anche a titolo gratuito, il diritto o l'uso della concessione rilasciata;
- di accettare incondizionatamente la sospensione della concessione o la sua revoca, in dipendenza di cause di forza maggiore, per esigenze di sicurezza delle opere e di pubblica incolumità;
- di essere a conoscenza che l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione regionale non costituisce deroga all'acquisizione di pareri, nulla osta e/o autorizzazioni da parte di altre autorità necessari in relazione all'attività da espletare;
- di impegnarsi alla costituzione di un deposito cauzionale, ove richiesto nel provvedimento concessorio costituito;
- di impegnarsi alla sottoscrizione di adeguata polizza assicurativa che copra eventuali rischi cui possono andare incontro i partecipanti, la responsabilità civile verso terzi, i danni a beni ed opere facenti parte del demanio idrico regionale, riferita al tipo di manifestazione/attività prevista ed oggetto dell'autorizzazione;
- di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione delle informazioni riportate nella presente domanda di autorizzazione.

Inoltre,

DICHIARA CHE

il responsabile della manifestazione è il sig. di cui allega fotocopia leggibile del documento di identità;

il responsabile di primo soccorso è il sig. di cui allega fotocopia leggibile del documento di identità;

Allega i seguenti documenti:

- copia documento di identità, in corso di validità, non autenticata, del sottoscrittore dell'istanza;
- dettagliata relazione descrittiva, sottoscritta dal richiedente, dell'evento/manifestazione e delle modalità di svolgimento, contenente: il periodo o la data di svolgimento; l'orario di inizio e fine, ed eventualmente gli orari per la preparazione della manifestazione e/o l'allestimento del sito (es. installazione cartelli, montaggio di eventuali pannelli, attrezzature mobili) e per la rimessa in pristino dei luoghi alla fine dell'evento; indicazione del numero dei partecipanti previsti (atleti, pubblico, ecc.);
- (Privati cittadini, Ditte, Associazioni, Società) copia della Comunicazione dei Rischi (CDR) presenti nelle aree del bacino artificiale interessate dalla richiesta, predisposta e messa a disposizione sul proprio sito web istituzionale dal soggetto Gestore del bacino artificiale, datata e debitamente sottoscritta in segno di presa visione e di avvenuta conoscenza;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- (Ditte, Associazioni, Società) Piano di Gestione delle emergenze (PGE), redatto e sottoscritto da un tecnico abilitato e iscritto al relativo ordine professionale, contenente la descrizione delle misure di soccorso previste (es. ambulanza, medico, infermieri, vigili del fuoco) in funzione dei rischi presenti nelle aree del bacino artificiale interessate dalla richiesta, di quelli connessi all'attività oggetto di richiesta, del numero di partecipanti e in ottemperanza alle vigenti normative, nonché le misure atte a garantire il rispetto delle vigenti normative antincendio;
- corografia in scala 1:25.000 (IGM) e planimetria in scala 1:10.000 (CTR) o di maggiore dettaglio con l'indicazione della superficie interessata oggetto della richiesta, con precise indicazioni toponomastiche;
- eventuali documenti attestanti precedenti provvedimenti autorizzativi/pareri rilasciati dall'ENAS;
- stralcio della mappa catastale aggiornata con indicazione dei mappali interessati dai lavori e dalle opere da eseguire e dei confini demaniali nonché indicazione delle superfici demaniali da occupare;
- la licenza di pesca sportiva in acque interne rilasciata dall'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, o da altra amministrazione provinciale o regionale italiana;
- copia dei contratti delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente per il tipo di manifestazione/attività prevista.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.P.G.R. 6.12.2004, n. 14/R, la documentazione tecnica dovrà essere firmata da tecnici abilitati ed il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta del responsabile del procedimento, l'eventuale ulteriore documentazione che si rendesse necessaria ai fini dell'istruttoria.

Luogo e data

Il dichiarante

Le comunicazioni dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

(da indicare solo se diverso dalla residenza)

Referente per i rapporti con l'Amministrazione concedente:

(da indicare nel caso di concessione richiesta da più soggetti)



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

INFORMATIVA ai sensi dell'articolo 13-14 del Regolamento 2016/679

Gentile interessata/o

Il Titolare del trattamento, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, D.Lgs. n. 196/2003 e D.Lgs. n. 101/2018) intende spiegarti in maniera semplice e chiara

- perché trattiamo i tuoi dati personali;
- quali dati personali trattiamo;
- chi tratta i tuoi dati personali;
- come trattiamo i tuoi dati personali e per quanto tempo li conserviamo;
- come puoi esercitare i tuoi diritti relativamente al trattamento dei dati personali



Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del suo Rappresentante Legale, il Presidente della Regione Sardegna pro tempore - presidenza@pec.regione.sardegna.it

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 51/3 del 16.10.2018 il Presidente della Regione ha delegato i compiti e le funzioni del Titolare del trattamento ai Direttori generali competenti per materia.

Il direttore / dirigente competente per questo trattamento è Antonio Giovanni Zanda - Direzione generale enti locali e finanze Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica.



PERCHÉ LA REGIONE SARDEGNA TRATTA TUOI DATI

I tuoi dati personali sono trattati per le seguenti **finalità**: rilascio provvedimento di autorizzazione all'accesso agli specchi acquei e di concessione di beni del demanio regionale.

Base giuridica del trattamento

Trattiamo i tuoi dati lecitamente perché hai espresso il consenso al trattamento dei tuoi dati personali (art. 6, paragrafo 1, lett. a) del Regolamento);

Le basi giuridiche e normative alla base del trattamento sono le seguenti:

Codice civile, codice di procedura civile, codice penale, codice di procedura penale, codice del processo amministrativo.



QUALI DATI TRATTA LA REGIONE SARDEGNA

Nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'ambito delle finalità indicate il Titolare tratta i seguenti dati:

- Dati personali
- Dati patrimoniali

La maggior parte dei dati a te richiesti devono essere forniti obbligatoriamente in quanto necessari per l'erogazione del relativo servizio richiesto e, comunque, per il raggiungimento delle finalità istituzionali assegnate dalla legge. Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l'Amministrazione l'impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per i quali tali dati sono necessari.

Il conferimento di eventuali dati espressamente indicati come facoltativi richiede il tuo consenso esplicito, che potrai comunque revocare in qualsiasi momento, opponendoti in tutto o in parte al trattamento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



CHI TRATTA I TUOI DATI

I tuoi dati potranno essere resi accessibili per le finalità a te comunicate a:

- dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati del trattamento e/o amministratori di sistema;
- pubbliche amministrazioni e soggetti terzi (liberi professionisti, società) cui è stata affidata la fornitura di servizi per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento;
- Altri uffici regionali; richiedenti; eventuali contro interessati; Altri uffici pubblici.

I tuoi dati possono essere comunicati o resi disponibili, senza necessità del tuo consenso, a organi di controllo, forze dell'ordine o magistratura, altre pubbliche amministrazioni nei casi previsti dalla legge per finalità istituzionali e in qualità di autonomi titolari del trattamento. I tuoi dati possono essere trattati da organismi di audit e di controllo dell'Unione Europea, nazionali e regionali nei casi previsti dalla normativa vigente. Alcuni dati personali sono resi pubblici nei casi previsti dalla legge per finalità di trasparenza o di pubblicità legale.



COME TRATTIAMO I TUOI DATI E LI CONSERVIAMO

Il trattamento dei tuoi dati personali è realizzato con modalità Digitale, per mezzo delle operazioni di Consultazione, Uso. Il Titolare non adotta alcun processo decisionale automatizzato. Nell'ipotesi in cui il trattamento preveda un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, il Titolare ti informerà in merito alla logica utilizzata e alle conseguenze del trattamento per l'interessato con specifica informativa.



PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI

La Regione tratterà i tuoi dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità a te comunicate e comunque secondo criteri predeterminati che ti verranno comunicati nell'ambito di specifici trattamenti. Nello specifico, sono stati definiti i seguenti termini di cancellazione: si rinvia ai criteri di conservazione digitale del sistema informativo regionale e ai criteri previsti dal massimario di scarto regionale. I provvedimenti di concessione sono conservati illimitatamente.



TRASFERIMENTO DEI DATI IN ALTRI PAESI

Il Titolare ti informa che i tuoi dati saranno trasmessi nei seguenti Paesi / Organizzazioni: Nessuno.



COME PUOI ESERCITARE I TUOI DIRITTI RELATIVAMENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Regione Sardegna ti informa che, in qualità di soggetto interessato, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, hai diritto di conoscere il trattamento dei tuoi dati personali, per questa ragione hai diritto di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di tuoi dati personali, anche se non ancora registrati e che tali dati vengano messi a Tua disposizione in forma intellegibile;
- ottenere indicazione e, se del caso, copia:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- dell'origine e della categoria dei dati personali;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i tuoi dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza, in particolare se destinatari di Paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- quando possibile, del periodo di conservazione dei dati oppure dei criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e in tal caso delle logiche utilizzate, dell'importanza e delle conseguenze previste per Te, in qualità di interessato; g) dell'esistenza di garanzie adeguate in caso di trasferimento dei tuoi dati a un Paese extra-UE o a un'organizzazione internazionale;
- ottenere, senza ingiustificato ritardo, l'aggiornamento e la rettifica dei dati inesatti ovvero, se interessati, l'integrazione dei dati incompleti;
- revocare in ogni momento i consensi prestati, con facilità, senza impedimenti, utilizzando, se possibile, gli stessi canali usati per fornirli;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati illecitamente, non più necessari in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati o nel caso in cui abbia revocato il consenso su cui si basa il trattamento e in caso non sussista altro fondamento giuridico, qualora ti sia opposto al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per proseguire il trattamento, in caso di adempimento di un obbligo legale;
- ottenere la limitazione del trattamento nel caso di:
 - contestazione dell'esattezza dei dati personali;
 - trattamento illecito del Titolare per impedirne la cancellazione;
 - esercizio di un Tuo diritto in sede giudiziaria;
 - verifica dell'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare rispetto ai tuoi diritti;
- ricevere, senza impedimenti e in un formato strutturato, di uso comune e leggibile, qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatici, i dati personali che Ti riguardano per trasmetterli ad altro Titolare o, se tecnicamente possibile, ottenere la trasmissione diretta ad altro Titolare;
- opporsi, in tutto o in parte:
 - per motivi legittimi, al trattamento dei tuoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - al trattamento dei tuoi dati personali, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore, mediante email e/o mediante modalità di marketing tradizionali mediante telefono e/o posta cartacea;
- proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

Nei casi di cui sopra, ove necessario, la Regione Sardegna, in qualità di Titolare, informerà i soggetti terzi ai quali i tuoi dati personali sono comunicati dell'eventuale esercizio dei diritti da parte Tua, ad eccezione di specifici casi (es. quando tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato).

Puoi esercitare i tuoi diritti inviando al Titolare del trattamento:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

una raccomandata A.R. - una PEC - una e-mail

E' possibile utilizzare lo specifico modello disponibile sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna nella sezione

Documenti e normativa/modello per l'esercizio dei diritti degli interessati o cliccando al seguente link <https://www.regione.sardegna.it/j/v/2576?&s=1&v=9&c=94019&n=10&nodesc=1>

L'indirizzo al quale trasmettere l'istanza ti sarà indicato nell'informativa di cui prenderai visione al momento in cui i tuoi dati verranno trattati. In assenza di un indirizzo specifico potrai sempre rivolgerti agli indirizzi del Titolare o del RPD indicati in questa informativa.



COME POSSO OTTENERE INFORMAZIONI

Per informazioni in merito ai tuoi diritti in materia di protezione dei dati personali puoi contattare il **Responsabile per la protezione dei dati della Regione Autonoma della Sardegna** ai seguenti riferimenti: viale Trieste 186 – 09123 Cagliari telefono +39 070 6065735 e-mail rpd@regione.sardegna.it - PEC rpd@pec.regione.sardegna.it